



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIII - n. 2-2018
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

26



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIII – n. 2-2018
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni,
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli
M. Ferrante, P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof. Ilaria Zuanazzi.

Prospettive evolutive del diritto ecclesiastico e dinamica della legalità costituzionale tra questioni di principio e riforme “di settore”

GIUSEPPE D'ANGELO

1. Premessa

Come tutti i settori dell'ordinamento e delle corrispondenti scienze giuridiche anche quello deputato alla disciplina del fenomeno religioso e tradizionalmente indicato attraverso la denominazione di «Diritto ecclesiastico»¹ è tenuto a confrontarsi con le esigenze di rinnovamento (nella continuità)² alimentate da un contesto socio-culturale ed economico in continua trasformazione. Neppure esso si sottrae, quindi, alle contraddizioni e alle incertezze che caratterizzano il progressivo ridimensionamento della «"forza" originaria» della Costituzione³ come conseguenza, tra l'altro, della lamentata supremazia

¹ A scanso di equivoci, sembra opportuno precisare che questa definizione tradizionale, di necessità sintetica (cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, aggiornamento a cura di Andrea Bettegini e Gaetano Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 3), viene assunta nella sua valenza formale ed immediatamente descrittiva e quindi senza nulla togliere a quella sua problematicità intrinseca che è d'altra parte destinata a riemergere nel corso di questa trattazione.

² Si ripresenta così una tensione dialettica connaturale al fenomeno giuridico (e, per vero, non solo ad esso). Invero, come si è autorevolmente osservato ««[C]ontinuità» e «discontinuità» sono caratteri tipici di ogni vicenda giuridica e, superata una soglia temporale rilevante (...) possono attingere profili istituzionali profondi, oltre che contrassegnare un'evoluzione dei contesti socio-culturali capace di rifrangersi sui contenuti e sul senso degli enunciati, al di là di ogni loro apparente invarianza»: SALVATORE BERLINGÒ, *Costituzione e riconoscimento*, in *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose. L'esperienza di un ventennio*, a cura di Isabella Bolgiani, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 53.

³ «Quando i Padri costituenti hanno pesato, parola per parola, periodo per periodo, il testo della Costituzione, la immaginavano come la Legge fondamentale della Repubblica, come la (sola) Fonte della convivenza civile degli italiani, come l'unico pilastro della vita istituzionale del Paese, ma anche delle libertà e dei diritti dei cittadini (Calamandrei). ... Senonché, è accaduto, nel tempo, che la Costituzione ha progressivamente perduto quel carattere di "sacralità" (Ciampi) di cui sono connotate le Carte fondamentali di uno Stato e ha ceduto la sua "forza" originaria, per un verso, alle spinte di fonti sovranazionali e, per un altro, alle esigenze di un decisionismo governativo che non tollera più il rispetto delle procedure costituzionali»: CARLO DEODATO, *La crisi (del settantesimo anno) della Costituzione italiana*, in *Federalismi.it*, *Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo* (www.federalismi.it), 17 gennaio 2018.

delle ragioni dell'economia su quelle della politica⁴ e del superamento del paradigma della statualità⁵.

L'osservazione vuole rendere con immediatezza le ragioni poste alla base di questo contributo, con il quale ci si propone di indagare, in chiave problematica, stato attuale e prospettive delle relazioni che il diritto ecclesiastico instaura con la legalità costituzionale.

L'idea di fondo è che la rivalutazione, in corso, delle "nuove" proiezioni sociali e giuridiche del fattore religioso e delle istanze di tutela che, di conseguenza, esse pongono agli ordinamenti profani⁶ risponda ad obiettivi di

⁴ Nel chiedersi se sia ancora possibile una politica costituzionale, si è autorevolmente segnalato che «[O]ggi la politica appare come l'ancella dell'economia, è declassata ad amministrazione, è affidata alla tecnica. Il recupero della sua autonomia, non dirò del suo primato, non può che essere affidato alla sua capacità di tornare ad essere espressione visibile di principi democraticamente definiti, appunto quelli che si rinvengono nei documenti costituzionali, dunque espressione di un progetto che ingloba il futuro, né volubile né arbitrario (...) Nell'ultima fase storica si è determinato un passaggio dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale di diritto, connotato dal controllo di costituzionalità delle leggi e dalla istituzione di uno spazio dei diritti fondamentali. Proprio questo modello appare oggi in discussione, scosso dalla globalizzazione del mondo e dalla sua riduzione alla dimensione finanziaria»: STEFANO RODOTÀ, *Democrazia e costituzione. Perché dire no alla riforma Boschi e costruire una politica costituzionale*, Castelvecchi editore, Roma, 2016, p. 43.

⁵ «non si può negare che la costituzione, il *nòmos* moderno, è il prodotto storico di vicende che si sono svolte entro le pieghe degli Stati nazionali, cioè, per l'appunto, dentro spazi territorialmente definiti da confini all'interno dei quali i popoli erano retti o si reggevano «sovranamente». La sovranità, per conseguenza, è stata per lungo tempo il punto d'orientamento, la stella polare di ogni pensiero importante del diritto pubblico europeo, il concetto rispetto al quale gli Stati in Europa hanno potuto considerarsi affratellati da una storia e da un destino comuni. La costituzione, nel senso moderno, non fa eccezione: fuori della sovranità (concreta o astratta, non fa differenza) sarebbe impensabile. Non solo: si può aggiungere che essa è (stata) la massima espressione politica della sovranità. La giustizia costituzionale ha in sé questo di paradossale: essa è espressione della sovranità che si manifesta nella costituzione (monisticamente o pluralisticamente, non fa differenza) e, contemporaneamente, vale a depotenziarla privandola della sua onnipotenza originaria»: GUSTAVO ZAGREBELSKY, VALERIA MARCENÒ, *Giustizia costituzionale. I. Storia, principi, interpretazioni*, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 68, cui si rimanda per ulteriori considerazioni sulla connotazione tuttora incerta degli esiti che, in punto di valore della Costituzione e, soprattutto, di giustizia costituzionale conseguono al superamento (o comunque al declino) della dimensione statale.

⁶ Come si riscontrerà in prosieguo con riferimento agli aspetti di più specifico interesse per questo contributo, l'emergere di nuove proiezioni del fattore religioso quale conseguenza tra le più significative delle trasformazioni dello scenario socio-culturale, economico e giuridico assume un valore centrale nel contesto degli studi di settore. Esso costituisce infatti profilo di indagine o di confronto preliminare che, pur con la normale varietà di accenti e profondità di analisi, accomuna pressoché ogni riflessione tematica della letteratura specialistica. Ne costituisce un sintomo più che attendibile la circostanza per cui, in sostanza, è proprio al collegamento tra diritto ecclesiastico e mutazioni di contesto che sono variamente dedicati, per distinti ma correlati profili, le occasioni di confronto confluite nei convegni nazionali dell'Associazione dei docenti di Diritto Ecclesiastico e Canonico nelle università italiane (ADEC). Basti ricordarne, attraverso i volumi che ne raccolgono gli Atti, i più recenti *Democrazie e religioni. Libertà e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, a cura di Erminia Camassa, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016; *Le proiezioni civili delle religioni. Modelli di disciplina giuridica*, a cura di Antonio Fuccillo, Napoli. Editoriale scientifica, 2017; *Religioni, diritto e regole dell'economia*, a

trasformazione che sono ben presenti nell'orizzonte del dettato costituzionale e per tale motivo sia meritevole di venire assecondata ed implementata ai vari livelli della dinamica giuridica. La presa d'atto e la valorizzazione del carattere estensivo e del potenziale costruttivo delle credenze di fede⁷ – nonché dei nessi stringenti e condizionanti che sussistono tra religione e cultura e delle ricadute che entrambi esplicano su senso e portata di istituti giuridici solo apparentemente neutri⁸ – costituisce infatti buon viatico per la concretizzazione di fondamentali istanze libertarie legate alla centralità della persona umana e ridonda significativamente in termini di implementazione del grado di pluralismo e democraticità dell'ordinamento.

Peraltro, le prospettive evolutive che ne vengono alimentate trovano corrispondenza nella riscoperta del carattere flessibile ed in divenire della legalità costituzionale e nei processi di disvelamento normativo che ad essa si riconducono. A mio modo di vedere, si tratta di terreno di confronto che favorisce la concretizzazione delle potenzialità costruttive del diritto ecclesiastico, dal momento che le nuove dimensioni sociali e giuridiche del fatto religioso e gli interessi che ad esso fanno capo finiscono con l'influenzare la legalità costituzionale, contribuendo in particolare a rimodellare e riposizionare i principi e le regole di cui essa si compone⁹.

cura di GAETANO DAMMACCO e CARMELA VENTRELLA, Cacucci editore, Bari, 2018. Lo stesso può dirsi del recentissimo convegno nazionale ADEC, tenutosi a Pisa nell'ottobre 2018 e dedicato al tema *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società*, il cui volume non è ancora disponibile al momento di licenziare per la stampa questo contributo. Peraltro, in termini assolutamente generali, sembra di poter osservare che queste nuove dimensioni/proiezioni del fattore religioso ineriscono da sempre al potenziale intrinseco a quest'ultimo, sicché, da tale punto di vista, si può piuttosto discutere di una (ri)scoperta o, se si preferisce, di un disvelamento.

⁷ Intendo alludere alla circostanza per cui gli spazi di tutela rivendicati in nome della libertà religiosa vanno sempre più oltre l'ambito materiale delle attività considerate – secondo l'ottica tradizionale dell'ordinamento civile – come espressive del c.d. «fine di religione o di culto». Per tale via, la libertà religiosa aspira altresì, legittimamente, a transitare dal piano della sfera strettamente individuale-privata a quella delle più ampie relazioni sociali e giuridiche, permeando, in senso conforme, l'identità personale.

⁸ Cfr. MARIO RICCA, *Pantehon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, part. pp. 9 ss., ove, tra l'altro, vi si riconnettono le prospettive di studio e di ricerca ricomprese nell'alveo del diritto interculturale. Invero, si è evidenziato che quest'ultimo può essere «in certa misura inteso quale attuazione metodologica e concettuale di temi tradizionalmente indagati nell'ambito del cosiddetto "Diritto ecclesiastico"»: PIERLUIGI CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa, Pisa University Press, 2013, p. 7, nonché, ivi citato, SALVATORE BERLINGÒ, *Diritto interculturale. Istruzioni per l'uso di un ecclesiasticista-canonista*, in *Daimon*, 8/2008, pp. 43-50. Si veda altresì, sulla «religiosità del diritto positivo», ANTONIO FUCILLO, *Esperienza giuridica e multireligiosità interculturale*, nel volume *Diritto Religioni Culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2018, part. 79 ss.

⁹ Come si è osservato in senso più ampio «[I]l Diritto Ecclesiastico (...) – al pari di altri settori del diritto aventi finalità ordinatorie identiche ma oggetti differenti – (...) è parte della *legalità* del nostro ordinamento. La sua presenza ed il suo sviluppo sono condizionati dall'idea di *legalità* ivi imperante.

Non si tratta però, in tutta evidenza, di interazione semplice e priva di problematicità.

Di qui, l'obiettivo ulteriore di questo contributo, con cui ci si propone di richiamare l'attenzione sul fatto che la doverosa valorizzazione delle più ampie istanze di libertà che si richiamano al significato sociale e giuridico del fattore religioso non è lineare e priva di ambiguità.

A tale considerazione spinge anzitutto la circostanza per cui lo stesso riferimento alla libertà religiosa è suscettibile di venire assunto secondo pluripli e talora contrastanti angoli visuali mentre la riscoperta della dimensione pubblica della religione comporta implicazioni sistematiche di non poco momento, che occorre tenere in debita considerazione. A venirne (ri)problematizzati sono infatti profili (ancora) centrali della riflessione ecclesiasticistica quali l'indipendenza/autonomia degli ordini civile e religioso, il rapporto tra le dimensioni, rispettivamente, collettiva e individuale della libertà religiosa nonché la scelta degli strumenti più adeguati, nel corretto dosaggio tra diritto comune e diritto speciale, per l'eguale garanzia del soddisfacimento degli interessi e dei diritti religiosi.

I corrispondenti principi di rilievo costituzionale sono soggetti a tensioni interpretative non secondarie, che non mancano di trovare più concreto riscontro (un vero e proprio banco di prova) sul piano della normazione ordinaria. E' ad entrambi i versanti di questa relazione dialettica (rispettivamente quella dei principi e quella del seguito normativo) che si intende volgere lo sguardo analitico in questa sede.

Questo contributo può quindi venire idealmente suddiviso in due parti agevolmente distinguibili pur se strettamente correlate.

Nella prima parte (*grosso modo* corrispondente ai successivi tre paragrafi), ci si dedicherà ad una prima messa a punto delle relazioni che il diritto ecclesiastico intrattiene con la legalità costituzionale. Ciò soprattutto al fine di evidenziare come le prospettive evolutive che impegnano la dottrina specialistica trovino nella connotazione flessibile e dinamica della Costituzione repubblicana una sponda significativa e particolarmente fruttuosa.

La seconda parte è invece destinata ad indagare, più nello specifico, i profili di criticità connessi alle attuali prospettive evolutive del diritto ecclesiastico. Si tratta cioè di considerare se ed in che misura la "nuova" dimensione socia-

Ma la condizionano anche»: MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Diritto* cit., p. 60 nonché ivi, *sub* nota 7, laddove in particolare si osserva che «[T]acciare di gattopardismo la nostra disciplina può rappresentare una constatazione disincantata. Ma, considerarla una presenza di nicchia, per di più affetta da immobilismo, denota ingenuità. Dotata com'è di una vis espansiva e dinamica non comune contribuisce visibilmente alla costituzione e al rinnovamento della legalità».

le e pubblica della religione determini una riconsiderazione/riposizionamento dei principi costituzionali dedicati e degli equilibri che essi sono destinati a garantire nell'apprezzabile tentativo di comporre in un quadro unitario le istanze di libertà religiosa, di indipendenza/autonomia degli ordini secolare e religioso e di eguaglianza senza distinzione (tra l'altro) di religione.

A titolo esemplificativo, l'attenzione verrà focalizzata sulla dimensione collettiva della libertà religiosa ed in particolare sul tema degli enti ecclesiastici e religiosi.

Rinviano alle ragioni che verranno ulteriormente dettagliate in prosieguo, ci si può per il momento limitare a riconoscere che a spingere in tale direzione è l'evidente circostanza per cui la disposizione costituzionale dedicata (ovverosia l'art. 20 Cost.) è tra quelle che più si è giovata della più recente sensibilità per i profili innovativi della libertà religiosa. Soprattutto è sull'art. 20 Cost. che maggiormente si misurano ricchezza e densità delle implicazioni derivanti dalle sue proiezioni sociali e pubbliche.

Volendo poi cogliere sul piano della legislazione ordinaria più concreti riscontri alle succitate tensioni interpretative ed applicative, si è ritenuto di soffermare l'attenzione sulla recente riforma del Terzo settore.

Invero, di là dell'immediato e più puntuale aggancio all'art. 20 Cost., la stessa dottrina specialistica non manca di riconoscere che anche in rapporto agli enti ecclesiastici e religiosi la riforma del Terzo settore attiene ad un'area «"ad alta tensione costituzionale" che incrocia libertà, limiti e garanzie di autonomia per soggetti impegnati a curare esigenze e fini, di natura religiosoculturale, afferenti a un ordine distinto da quello civile»¹⁰. Un'area che quindi, come meglio si vedrà in seguito, rende plasticamente il senso e le difficoltà dell'attuale transizione della libertà religiosa dal piano della autonomia a quello della sussidiarietà-collaborazione.

Infine, può essere opportuno rimarcare che le considerazioni poste a conclusione di questo *iter* argomentativo non possono che assumere, più di quanto accada normalmente (e doverosamente), un carattere parziale e provvisorio.

In questo senso, l'approccio seguito in questo scritto vuole essere precipuamente problematico, dal momento che la preoccupazione prevalente è stata quella di dare corpo e sostanza alla convinzione per cui, anche nella regolamentazione del fenomeno religioso, il passaggio dalla dimensione so-

¹⁰ COSÌ PIERANGELA FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 20/2018, p. 7, ove si riprende l'espressione utilizzata, con riferimento alla legge delega n. 106/2016 da LUCA GORI, EMANUELE ROSSI, *La legge delega n. 106 del 2016 di riforma del Terzo settore*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 2/2016, p. 22

ziale e politica a quella giuridica debba di necessità accompagnarsi ad una adeguata dose di cautela ed equilibrio, in linea di continuità con quella che si ritiene essere l'essenziale (ed in certa misura autonoma) funzione garantistica (e promozionale) del diritto¹¹.

2. Il punto di partenza. Una relazione doverosa ma mutevole

Il primo passo da compiere rispetto all'itinerario di indagine prefigurato in premessa consiste quindi nell'evidenziare il carattere, ad un tempo, doveroso ma mutevole della relazione che intercorre tra diritto ecclesiastico e legalità costituzionale.

A questo fine, si può anzitutto considerare che, a fronte delle mutazioni di contesto che pongono in discussione assetti e categorizzazioni concettuali apparentemente consolidati¹², anche i cultori del diritto ecclesiastico non possono rinunciare a ritrovare nell'essenza dello stesso ordinamento e nella sua essenziale vocazione unitaria le ragioni più profonde per una plausibile reazione giuridica¹³ e, con essa, per la frapposizione di un virtuoso argine alle derive più rischiose per la tutela dei diritti e delle libertà degli individui, la coesione sociale e la pacifica convivenza tra fedi e culture diverse.

In questo senso, la Costituzione repubblicana deve potersi confermare un

¹¹ Esula pertanto dalle finalità di questo contributo l'analisi puntuale, dettagliata ed esaustiva delle implicazioni che le mutazioni di contesto e le emergenze della società multireligiosa e multiculturale producono sulla regolamentazione giuridica del fattore religioso e sugli studi relativi, valendo al riguardo, anzitutto, le precisazioni formulate *retro sub* note 6-8. Gli ulteriori riferimenti presenti nel testo e nelle note sono quindi contenuti nei limiti della ritenuta pertinenza ed utilità rispetto alle finalità di questo contributo ed ai suoi snodi argomentativi. Essi non pretendono di essere esaustivi anche se, naturalmente, sono segnalati in quanto ritenuti maggiormente significativi ai fini appena indicati. Peraltro, ho proposto un più articolato quadro analitico-ricostruttivo del "nuovo corso" della libertà religiosa e delle conseguenti tendenze degli studi ecclesiasticistici in GIUSEPPE D'ANGELO, *Libertà religiosa e diritto giurisprudenziale. L'esperienza statunitense*, Giappichelli, Torino, 2015, partt. pp. 1-16, nonché, a diversi fini e per altri profili, in ID., *Ordinamenti giuridici e interessi religiosi. Argomenti di diritto comparato e multilivello. Volume I. Il diritto ecclesiastico nel sistema CEDU*, Giappichelli, Torino, 2017, partt. pp. 3-27 e 74-79, cui pertanto mi permetto di rinviare anche per referenze bibliografiche aggiuntive a quelle che si è ritenuto di segnalare in questa sede.

¹² Con conseguenze non secondarie sulla correlata materia d'insegnamento e ricerca scientifica: cfr., AA. VV., *Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 7/2017.

¹³ Per un'utile quadro delle relazioni che intercorrono tra trasformazioni sociali in senso multireligioso e multiculturale e reazione giuridica, si vedano i contributi confluiti nel volume *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di Antonio Fuccillo, Giappichelli, Torino, 2007.

punto di riferimento concreto ed attuale¹⁴, come sembra del resto suggerire il più recente protagonismo, anche nelle nostre materie, della giurisprudenza costituzionale¹⁵.

Tuttavia, per quanto possa apparire scontata in ragione della connotazione di legge fondamentale che ancora qualifica la Costituzione repubblicana, conferendole una collocazione apicale nel sistema delle fonti del diritto¹⁶ e dotandola del carattere della rigidità¹⁷, la messa a fuoco delle relazioni che intercorrono tra il diritto ecclesiastico e la legalità costituzionale rappresenta nei fatti operazione tutt'altro che agevole.

Beninteso, restano ampiamente fondati i rilievi secondo cui, da un lato, le norme della Costituzione costituiscono il tramite attraverso il quale si realizza «[L]'integrazione delle fonti del diritto ecclesiastico con quelle dell'insieme»¹⁸ e, dall'altro, in quest'ultimo è dato riconoscere il ricorrere dei connotati di un (sotto)sistema, sicché «delle sue norme si può dare una lettura *sistematica*»¹⁹.

¹⁴ Per una efficace sottolineatura (peraltro in continuità con quanto l'A. stesso aveva già affermato in tempi più risalenti) della essenzialità del «compito di ricercare l'unitarietà, la congruenza settoriale e complessiva, la coerenza interna e la ragionevole autosufficienza di un variegato complesso normativo (e dunque di favorire la certezza del diritto), in modo da consentire al giurista teorico e all'operatore pratico, alle autorità giudiziarie e alla pubblica amministrazione un'interpretazione ed un'applicazione quanto più possibile univoche, uniformi e stabili, assicurando al contempo l'operatività effettiva e diffusa della Carta repubblicana, dei suoi fini-valori e dei principi di uguaglianza, di libertà, di pluralismo in materia di religione», si veda GIUSEPPE CASUSCELLI, *Diritto ecclesiastico e attuazione costituzionale tra deformazione e proliferazione delle fonti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), luglio 2010, p. 2, ivi ulteriori svolgimenti e gli opportuni riferimenti bibliografici.

¹⁵ Cfr. ANGELO LICASTRO, *La Corte costituzionale torna protagonista dei processi di transizione della politica ecclesiastica italiana?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 26/2016.

¹⁶ Sulla centralità della Costituzione nel contesto del sistema delle fonti del diritto ecclesiastico e sull'importanza, formale e sostanziale, che riveste al riguardo il contributo della giurisprudenza, SARA DOMIANELLO, *L'evoluzione giurisprudenziale delle fonti del diritto ecclesiastico*, in EAD., *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1957-1986)*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 7.

¹⁷ Naturalmente, non si tratta solo di questo, dal momento che questi dati formali vanno ricollegati ad una fondamentale esigenza sostanziale come conferma la circostanza per cui «[L]'esigenza e i tentativi di difesa della struttura fondamentale della vita sociale e politica che chiamiamo «costituzione» sono antichi tanto quanto le riflessioni sui problemi più importanti della convivenza tra gli esseri umani»: GUSTAVO ZAGREBELSKY, VALERIA MARCENÒ, *Giustizia cit.*, p. 12.

¹⁸ SALVATORE BERLINGÒ, *Fonti del diritto ecclesiastico*, in SALVATORE BERLINGÒ, GIUSEPPE CASUSCELLI, SARA DOMIANELLO, *Le fonti e i principi del diritto ecclesiastico*, Utet, Torino, 2000, pp. 8 ss..

¹⁹ MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Diritto ecclesiastico. Elementi. Principi scritti Principi non scritti Regole, Quaderno 1. I principi non scritti*, 2007, pp. 100 ss. Correlativamente, alla Costituzione va tuttora riconosciuto, anche in questo più specifico ambito disciplinare, il ruolo, ad un tempo, di catalizzatore delle disarmonie pregresse e rivelatore di quelle sopravvenute nonché di fattore propulsivo dei doverosi processi di riallineamento e parametro valutativo dei rispettivi esiti (cfr. GIUSEPPE CASUSCELLI, *Il pluralismo in materia religiosa nell'attuazione della Costituzione ad opera del legislatore repubblicano*, in *Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in*

È però altrettanto vero, come pure contestualmente si riconosce, che una più consapevole inclusione del diritto ecclesiastico nell'alveo della legalità costituzionale è rimasta a lungo condizionata dagli esiti delle scelte compromissorie dedicate, sinteticamente rappresentabili nel senso della (parziale o temporanea quanto si voglia) conservazione dell'esistente²⁰. A quelle scelte – fondamentalmente da ricondurre all'inclusione nel testo costituzionale di un esplicito riferimento ai Patti Lateranensi sottoscritti vigente il regime fascista – si imputa infatti di avere «rallentato enormemente l'attività di revisione delle categorie concettuali tradizionali» della materia²¹.

Ad oggi, peraltro, questa stessa propensione compromissoria della Costituzione²² viene assunta a motivo della rinnovata attualità delle sue indicazioni più problematiche, ovverosia – in maniera che per vero suona sottilmente provocatoria – della persistenza, negli artt. 7, comma 2, e 8, comma 3, di «un sistema chiuso, quasi perfettamente impermeabile ai tanti valori-principi che venivano enunciati nella Carta costituzionale». E' un esito, solo apparentemente paradossale, che viene valutato come del tutto in linea con la crisi della rappresentanza politica e le esigenze di un sistema politico fortemente condizionato dalla ricerca del sostegno dei c.d. poteri forti²³.

regime di pluralismo confessionale e culturale, a cura di Sara Domianello, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 34 ss.) E', in particolare, alla Costituzione che ci si affida nel momento in cui ci si preoccupa di rinvenire fondamenti e direttrici di un percorso istituzionale e giuridico che sia in grado di conciliare eguaglianza e diversità: NICOLA COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2006.

²⁰ Cfr. GAETANO CATALANO, *Sovranità dello Stato e autonomia della Chiesa nella Costituzione repubblicana. Contributo all'interpretazione sistematica dell'art. 7 della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1974; SALVATORE BORDONALI, *Problemi di dinamica concordataria*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoecliase.it), giugno 2010.

²¹ MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Diritto* cit. p. 10.

²² Oggetto a sua volta, nelle proiezioni tecnico-giuridiche, di nuove puntualizzazioni ed approfondimenti: cfr. GUSTAVO ZAGREBELSKY, VALERIA MARCENÒ, *Giustizia* cit., pp. 129 s.

²³ «Chi è legato alla visione armonica e unitaria della Costituzione» (il riferimento esplicito è a MICHELE AINIS, *Laicità e confessioni religiose*, in *Annuario 2007: Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Atti del XXI Convegno Annuale, Napoli, 26-27 ottobre, Cedam, Padova, 2008, p. 30 ss., laddove si afferma che «L'art. 7 è un po' la madre di ogni altra antinomia costituzionale»), «può trovare una spiegazione nell'idea che gli artt. 7 e 8 rappresentano una "autorottura della Costituzione"». In realtà, il contrasto è solo apparente, perché viene riassorbito nel significato complessivo da attribuire alla Costituzione stessa (...) va constatato che quelle enunciazioni costituzionali al riguardo, che si volevano ricondurre a principi considerati superiori, per una specie di astuzia della ragione risaltano oggi modernissime e perfettamente corrispondenti al sistema politico basato non più sulla sovranità popolare bensì sul sostegno ed il controllo di forti gruppi di interessi economici, sociali, religiosi; anzi, quelle enunciazioni costituiscono il prototipo del metodo con cui il potere politico insegue e si guadagna il sostegno degli interessi forti (consensualità emersa vs. consensualità sommersa)»: ANTONIO VITALE, *Costituzione e ordinamenti confessionali. La relazione verticale*, in MARIA CRISTINA FOLLIERO, ANTONIO VITALE, *Diritto ecclesiastico. Elementi. Principi scritti Principi non scritti Regole, Quaderno*

Ed ancora, proprio un fuorviante approccio teorico-speculativo alla Costituzione è individuato in dottrina tra le cause più significative del progressivo impoverimento della riflessione ecclesiasticistica ovvero del suo «incastonarsi dentro il filone giuspositivistico più tecnicistico, segnato da pratiche d'analisi ossificate e culturalmente le più difettive»²⁴.

In definitiva, la relazione tra diritto ecclesiastico e legalità costituzionale non è così immediata, lineare ed automaticamente virtuosa²⁵ come ci si aspetterebbe (o si auspicherebbe) che fosse, dal momento che essa risulta condizionata da contraddizioni ed ambiguità che non è facile ricomporre ad un criterio ordinatore chiaro e univoco.

Ciò vale a maggior ragione oggi, in considerazione delle trasformazioni – invero significative – che vanno caratterizzando entrambi i poli di questa relazione.

2. *I principi scritti*, 2013, pp. 108 ss.

²⁴ A ciò ha condotto, in particolare, «[L]a creazione, con la nascita della Repubblica, di una calotta costituzionale posta a protezione della regolamentazione dei rapporti tra stato e fenomeni confessionali». Di conseguenza, la stessa riflessione ecclesiasticistica è risultata «spogliata dell'intima connessione con la riflessione teorico-generale su significato e sulla funzione del diritto, del diritto in generale. Una riflessione che prima del varo della Costituzione aveva invece accompagnato, potrebbe dirsi, ogni passo dell'analisi dei problemi connessi al combinarsi di esperienza confessionale/religiosa e diritto statale». Ed ancora, «(...) nonostante la curvatura pluralista che le costituzioni del dopoguerra hanno impresso all'esperienza giuridico-istituzionale della maggior parte delle democrazie contemporanee, la cultura del diritto e anche la sua pratica sono rimaste fortemente ancorate alla metodologia positivista, pur non professandone in modo ortodosso l'ideologia. Senonché il tramonto dell'ortodossia statalista, ma non delle sue implicazioni pratico-metodologiche, ha *formalmente* reso il diritto ecclesiastico orfano del suo bersaglio critico che alimentava le sue articolazioni ed elevazioni teoriche. Il tessuto normativo relativo alla disciplina del fenomeno religioso, inteso nella sua letterale corrispondenza al lemma "religione" così come ritmato nelle sue previsioni costituzionali, è divenuto quindi l'orizzonte unico, ancorché sfaccettato, del lavoro del giurista-ecclesiasticista»: MARIO RICCA, *Calligrafia giuridica, modernità e religioni. Tra passato e futuro degli studi su religione, culture e diritto, a margine di Calumet*, in AA. VV., *Vivere* cit., pp. 72 ss.

²⁵ Sulle relazioni tra diritto ecclesiastico e diritto costituzionale, quali discipline di studio ed insegnamento, MARIO TEDESCHI, *Il diritto ecclesiastico nell'alveo delle discipline pubblicistiche*, in Id., *Quasi un bilancio*, Pellegrini editore, Cosenza, 2011, part. pp. 128 ss. In particolare, ad avviso dell'Aut., che il diritto costituzionale «informi tutti i settori della scienza giuridica non v'è dubbio, ma che le due discipline siano del tutto differenti è un fatto che (...) appare altrettanto evidente». Atteso che «la scienza giuridica è unica (...) era anzi auspicabile che si utilizzassero schemi e principi provenienti da settori diversi. Altro però era ritenere che il diritto ecclesiastico potesse limitarsi alle norme della Costituzione che riguardano il fattore religioso, che costituisce l'oggetto principale della disciplina, perché questo ha un respiro più ampio, ed anche a livello didattico tale non è la sua tradizione» sicché non sembra possa parlarsi «di dipendenza del diritto ecclesiastico dal diritto costituzionale ma di una comune posizione nell'alveo del diritto pubblico».

3. Il carattere dinamico della legalità costituzionale e le sue forme. Applicazione, attuazione, attualizzazione

In effetti, confrontarsi con un documento giuridico e politico che, come la nostra Costituzione, ha da poco compiuto i settant'anni ma che, per vocazione naturale, pretende di (o quantomeno ci si aspetta possa) durare ancora a lungo impone di considerare che a questa aspirazione deve necessariamente accompagnarsi il carattere della dinamicità²⁶. Invero, il significato puntuale e concreto delle singole disposizioni costituzionali e la loro stessa lettura complessiva

²⁶ «Le costituzioni aspirano all'*eternità ordinamentale*. Sebbene anche le leggi – fatta eccezione per quelle che si qualificano dichiaratamente e volutamente temporanee – siano pensate per durare, solo la costituzione ambisce a prescrivere le regole del gioco di un ordinamento che vivrà come tale solo perché e fino a che quelle regole, dettate da *quella* costituzione, nella sua specifica identità sostanziale, dureranno. Così descritta, si tratta di un'ambizione che è logicamente destinata ad essere sempre soddisfatta: l'ordinamento e la "sua" costituzione stanno e cadono assieme, sicché la morte di una costituzione e la morte dell'ordinamento che ne è fondato non possono essere distinte. Non lo possono quando si tratta di costituzioni scritte (e ad esse, in particolare, sono dedicate le riflessioni che seguono), ma a maggior ragione non lo possono quando si tratta di costituzioni non scritte, per le quali, anzi, fra costituzione e ordinamento complessivo v'è continuità più ancora che contiguità. Nondimeno, se si esaurisse in questo, la tensione ad *aeternitatem* della costituzione sarebbe poca cosa, risolvendosi nella pretesa di durare tanto quanto le vicende dell'ordinamento di riferimento, di fatto, le consentono di durare. In realtà, quel che una costituzione vuole è molto di più: è plasmare i destini di una comunità politica per il periodo di tempo più lungo possibile. Tende, insomma, non solo all'*eternità nell'ordinamento*, ma all'*eternità dell'ordinamento*. È per questo che, al contrario di quanto possa apparire a prima vista in considerazione del fatto che l'obiettivo primario cui esse tendono è l'autoconservazione, la prospettiva che le costituzioni abbracciano non è quella della *statica*. Le costituzioni – vichianamente, potremmo dire – sono un fatto dell'uomo, e poiché è la storia la dimensione in cui l'uomo vive ed opera, la tensione ad *aeternitatem* delle costituzioni implica l'accettazione della prospettiva *dinamica*, nel senso che esse debbono raccogliere la sfida della storia e del cambiamento, accettando di essere in parte plasmate da quella stessa realtà sociale che hanno inteso plasmare. In altri termini: le costituzioni, sebbene manifestino una naturale *inerzia*, sono comunque destinate al *moto*», corsivi testuali: MASSIMO LUCIANI, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in AIC/Rivista (www.rivistaaic.it), 1/2013, relazione al seminario *Dalla costituzione «inattuata» alla costituzione «inattuale»? Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana*, nel volume pubblicato a cura di Giuditta Brunelli e Giovanni Cazzetta, Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno di Firenze, Giuffrè, Milano, 2013 e in *Scritti in onore di Paolo Stella Richter*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 1 (si citano MARIO ESPOSITO, *Ipotesi sulla evoluzione convenzionale del diritto costituzionale italiano*, in *Corte costituzionale e processo costituzionale nell'esperienza della Rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantésimo anniversario*, a cura di Alessandro Pace, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 332 s.; QUIRINO CAMERLENGO, *Contributo ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolitico*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 78 s.; LUCIANO PATRUNO, *L'elasticità della Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 24). Si vedano poi, del medesimo A., ivi ricordati, *L'interprete della Costituzione di fronte al rapporto fatto-valore. Il testo costituzionale nella sua dimensione diacronica*, in *Diritto e società*, 2009, pp. 22 (e, già prima, in *Interpretazione costituzionale e testo della Costituzione. Osservazioni liminari*, in *Interpretazione costituzionale*, a cura di Gaetano Azzariti, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 41 ss.). Sulla connotazione della Costituzione quale norma "di durata" in rapporto al ruolo della giustizia costituzionale, GUSTAVO ZAGREBELSKY, VALERIA MARCENÒ, *Giustizia cit.*, part. pp. 12 e 114 ss.

ovverosia sistematica²⁷ non possono certo rimanere insensibili alle trasformazioni del contesto sociale, economico e culturale frattanto intervenute.

Non si tratta, beninteso, di assumere un atteggiamento minimalista nei confronti dello specifico valore garantistico della Costituzione²⁸ e dei suoi contenuti²⁹, dal momento che è proprio da questa capacità adattiva che a ben vedere dipende l'efficacia stessa delle disposizioni costituzionali nonché, più in generale, la tenuta sostanziale del carattere distintivo della rigidità³⁰ e, con essa, la stabilità ed attualità della Costituzione³¹.

Questo adeguamento del testo costituzionale³² è peraltro agevolato (ed anzi

²⁷ “[N]ella sfera politica, la variabilità dei casi e la loro pressione sul diritto sono incomparabilmente maggiori che in qualsiasi altra branca del diritto statale: vi si confrontano «potenze» che altrove sono sconosciute e i casi costituzionali ne portano il segno e la forza. Dall'altra parte, sul versante del diritto, si deve prendere atto che i vincoli normativi sono meno costringenti che in qualunque altro settore del diritto interno. Il rapporto costituzione-politica espone l'interpretazione della costituzione all'imprevedibilità, all'occasionalità, all'incoerenza. Si parla abitualmente di duttilità, malleabilità, elasticità della materia costituzionale. Bisogna dunque prendere atto di ciò, essendo frequentemente possibili nuove configurazioni sistematiche che ricombinano in nuove architetture i singoli elementi del diritto costituzionale. Il carattere sistematico della costituzione si traduce nell'esigenza ch'essa non si mai interpretata pezzo a pezzo, norma a norma, ma sia interpretata sempre come «intero» (onde si può dire che l'interpretazione della costituzione, in quanto la si intenda come costituzione in senso pregnante, e non come mera somma di leggi costituzionali, è in ogni caso «interpretazione di tutta la costituzione»). «L'intero», si può dire così, è tenuto insieme dallo «spirito della costituzione» (...). Ma nulla è più volatile dello spirito, che spira spesso dove vuole”: GUSTAVO ZAGREBELSKY, VALERIA MARCENÒ, *Giustizia* cit., p. 114-115, ove si cita RUDOLF SMEND, *Costituzione e diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 211 ss.

²⁸ Invero, è stato autorevolmente avvertito che «o il termine è usato nel suo specifico significato garantista oppure è un doppione inutile (e ingannevole) di termini come organizzazione, struttura, forma, sistema politico, e simili»: GIOVANNI SARTORI, *Costituzione*, in Id., *Elementi di teoria politica*, Il Mulino, Bologna, 1995, pp. 29-30.

²⁹ Quanto di seguito nel testo nulla toglie (ponendosi anzi nella medesima linea interpretativa) alla posizione di quanti hanno autorevolmente sostenuto la precettività diretta dei principi costituzionali, i quali quindi non necessitano, di per sé, della intermediazione normativa ordinaria. Quanto alla corrispondente «fondazione di un diritto, e di un diritto civile in particolare, non separato dai principi fondamentali dell'ordinamento, quindi, quale risultato di una «rilettura» degli istituti tendente a funzionalizzarli ed adeguarli alla gerarchia dei valori caratterizzanti la legalità costituzionale», si veda PIETRO PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1984 (la citazione testuale è tratta dalla Prefazione) nonché, per una costruzione conforme del manuale di diritto privato, Id., *Manuale di diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1997.

³⁰ «Pertanto la rigidità non può essere mai assoluta. Se così fosse, essa dal punto di vista politico sarebbe assai fragile, in quanto, di fronte alle mutate esigenze sociali, l'unica via per l'adeguamento del sistema sarebbe costituito dalla violazione della Costituzione stessa. Il pregio di una Costituzione valida (cioè la sua durata attuale) deve essere accompagnato dalla flessibilità con cui il testo letterale può essere 'adattato' al mutare delle circostanze e dei costumi»: ANTONIO VITALE, *La Repubblica democratica*, in ANTONIO VITALE, GIUSEPPE D'ANGELO, *Diritto pubblico multilivello*, Edizioni Arcoiris, Salerno, 2012, p. 77.

³¹ Cfr. AA. Vv., *Attualità e attuazione della Costituzione*, Laterza, Roma-Bari, 1979.

³² Che finisce con l'impiattare problematicamente sul tema della certezza del diritto massimizzandone, in rapporto al diritto costituzionale, la più recente crisi. Sulla relativizzazione-indebolimento della

in certo modo richiesto) dalla configurazione testuale di molte delle sue disposizioni, spesso declinate in termini di principio³³ e comunque tali da risultare di per sé stesse suscettibili di interpretazioni affatto diversificate così come di una attuazione progressiva e mai definitiva.

Si aggiungano le conseguenze derivanti dalla permanente necessità di una lettura complessiva e bilanciata ovvero sia sistematica delle singole disposizioni che di volta in volta vengono all'attenzione dell'interprete³⁴. È infatti ben possibile che le mutate condizioni di fatto portino – più o meno consapevolmente – a leggere, anche in ragione di una ricollocazione di contesto, una indicazione costituzionale in un modo diverso dal passato, o ad assegnare, per le stesse ragioni di sistema, una maggiore importanza ad una disposizione precedentemente lasciata in penombra.

Non vanno poi sottovalutati gli effetti derivanti dall'inclusione dell'Italia nello scenario internazionale e sovranazionale europeo, effetti che – per quanto insuscettibili di una lettura univoca e certamente non più inquadrabili nello schema ormai superato della superiorità/subordinazione – non possono non riguardare anche la dinamica interpretativa e attuativa del dato costituzionale ovvero sia di un diritto costituzionale che da “chiuso” è ormai divenuto “aperto”³⁵.

Allo stesso modo, neppure la Costituzione si sottrae al tema dell'impatto –

certezza del diritto nello Stato costituzionale, e sugli anticorpi di cui la cultura giuridica del costituzionalismo può dotarsi «in chiave di certezza del diritto, anche per evitare che lo Stato costituzionale, esasperando alcune sue dinamiche interne, finisca per fagocitare le sue stesse conquiste (in termini di diritti, libertà, eguaglianza, ecc.)». GIORGIO PINO, *La certezza del diritto e lo Stato costituzionale*, in *Diritto pubblico*, 2/2018, pp. 517 ss.

³³ «Peraltro, non si tratta solo del fatto che le costituzioni contemporanee sono *formulate* «per principi» (cioè del fatto che la formulazione stessa del testo costituzionale invita gli interpreti a trarne norme di principio), ma ovviamente anche del fatto che queste costituzioni sono comunque *interpretate* in modo da trarne innumerevoli principi, anche non direttamente formulati dal testo stesso»: GIORGIO PINO, *Il costituzionalismo dei diritti*, Il Mulino, Bologna, 2017, p. 146. Al riguardo, il pensiero degli ecclesiasticisti non può che andare alla affermazione (*Corte cost. n. 289 del 1989*) del principio supremo di laicità ed alla sua, invero discutibile, parabola evolutiva: cfr. MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 127 ss.

³⁴ Su ruolo e peculiarità dell'interpretazione costituzionale la letteratura è naturalmente vasta e autorevole. Ci si limita qui a richiamare, a mero titolo esemplificativo, in aggiunta alle referenze precedenti ed alle ulteriori che seguiranno, GIORGIO BERTI, *Interpretazione costituzionale*, Cedam, Padova, 1987; FRANCO MODUGNO, *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008 ed i contributi confluiti nel già ricordato volume *Interpretazione costituzionale*, a cura di Gaetano Azzariti, Giappichelli, Torino, 2007.

³⁵ La stessa giustizia costituzionale non è immune da queste interrelazioni. Invero, «[N]ata come una funzione statale, meglio: come la più alta espressione del diritto dello Stato sovrano, come garanzia della sua costituzione, la giustizia costituzionale deve (dovrebbe) seguirne le trasformazioni»: GUSTAVO ZAGREBELSKY, VALERIA MARCENÒ, *Giustizia* cit., p. 69 e pp. 242 ss.

interpretativo in teoria, creativo nei fatti – del diritto c.d. giurisprudenziale³⁶. Si tratta evidentemente di un aspetto particolare della più ampia questione dei rapporti tra giudice e legislatore³⁷ anche se può dirsi che la spiccata politicità dell'interpretazione della Costituzione e quindi della sua applicazione giurisprudenziale rende questi rapporti ancora più complessi e delicati di quanto lo siano normalmente³⁸.

In sintesi – in disparte il tema della revisione costituzionale e dei suoi limiti³⁹ – l'attualizzazione della Costituzione è operazione connaturata alla sua natura di testo normativo (e politico) fondamentale ed è tale da caratterizzare necessariamente tanto la sua applicazione che, più ampiamente, la sua attuazione⁴⁰. In più, essa non si esaurisce nella interpretazione/applicazione del testo ma si avvale di una molteplicità di materiali a questo estranei⁴¹.

³⁶ Sul rapporto tra giudici e Costituzione, dal punto di vista dell'apporto creativo della giurisprudenza, più di recente, GIAN PAOLO DOLSO, *Giudici e Costituzione nella prospettiva della creatività della giurisprudenza*, in *Diritto pubblico*, 2/2018, pp. 313 s., cui si rimanda anche per un'utile ricognizione del più generale dibattito sul ruolo del diritto giurisprudenziale (si veda, in particolare, p. 314, *sub* nota 2) e per l'ampia e dettagliata bibliografia in argomento. Sul rapporto tra libertà religiosa e diritto giurisprudenziale, in ottica comparativa, sia consentito altresì il rinvio a GIUSEPPE D'ANGELO, *Libertà religiosa* cit., part. pp. 201 ss.

³⁷ Peraltro, il rapporto tra giudici e legislatori ovverosia «il problema della loro coesistenza e dei limiti che ne discendono a carico degli uni e degli altri non è solo un problema di teoria generale, è anche questione di ricostruzione dell'attuale assetto del nostro ordinamento costituzionale»: SERGIO BARTOLE, *Ragionando di giudici e legislatori*, in *Diritto pubblico*, 1/2018, pp. 3 ss.

³⁸ Basti considerare quanto evidenziato *retro, sub* nota 27, a proposito dell'interpretazione della Costituzione «come “un tutto”».

³⁹ Ci si può al riguardo limitare a sottolineare come, al netto delle doverose specificazioni, resti ancora valida la conclusione per cui un intervento di revisione della Costituzione posto in essere al di là dei limiti esplicitamente previsti o implicitamente stabiliti determinerebbe il venire meno dell'ordinamento giuridico vigente e la sua sostituzione con uno nuovo e diverso (ad esempio, con particolare riferimento al limite esplicito costituito dalla forma repubblicana, ALESSANDRO PIZZORUSSO, *Commento dell'art. 139 Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Giuseppe Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1981, p. 736). Ciò ovviamente non equivale a sostenere che gli interventi di revisione rivestano una importanza tutto sommaro secondaria, valendo in senso contrario l'esempio – di tutto rilievo per gli ecclesiasticistici – della formalizzazione costituzionale del principio di sussidiarietà ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001.

⁴⁰ Sulla distinzione tra attuazione (spettante al legislatore) ed applicazione (spettante invece a amministrazione e giurisdizione) della Costituzione, con contestuale sottolineatura dell'offuscamento dei relativi suoi confini, MASSIMO LUCIANI, *Garanzie di efficienza nella tutela giurisdizionale*, in *Rivista AIC*, 4/2014, p. 26.

⁴¹ «complessivamente considerata, l'esperienza più che cinquantennale della Costituzione repubblicana lascia intravedere come largamente superata l'identificazione fra diritto costituzionale e testo della carta (...). La Costituzione che oggi utilizziamo è fatta di disposizioni scritte, delle relative scelte ermeneutiche, dei regolamenti parlamentari e delle leggi ordinarie che hanno concretato le scelte delle assemblee legislative, delle elaborazioni concettuali che si sono sovrapposte, delle convenzioni e prassi poste in essere dagli organi governanti, dalla giurisprudenza spesso additiva e certamente innovativa della Corte costituzionale (...). Lunghi dall'essere soltanto ed esclusivamente quello che vuole

Tuttavia, il confine che separa l'adattamento della Costituzione dal suo sostanziale superamento o, in altri termini, la sua attualizzazione dalla sua eversione è alquanto sottile, sicché restano pur sempre da chiarire quali siano – di volta in volta, nei fatti – i limiti da opporre ai nuovi assetamenti costituzionali e agli equilibri interpretativi che essi, di volta in volta, finiscono con il comportare (e di conseguenza quale sia il significato effettivo da assegnare alla legalità costituzionale complessivamente intesa)⁴².

4. La rilevanza costituzionale del fattore religioso tra innovazioni da assecondare e continuità da salvaguardare

Percorsi (in divenire) ed esiti (parziali) della dinamica evolutiva-adattiva che si è sommariamente evocata trovano significativa corrispondenza nelle attuali proiezioni costituzionali del fattore religioso.

Sono ben noti e puntualmente analizzati in letteratura i fattori, d'ordine generale e specifico, che sono a monte di questa nuova stagione del diritto ecclesiastico⁴³. In questa sede, ci si può quindi direttamente soffermare, per sommi capi, sull'impatto che essi determinano sul modo di intendere le disposizioni costituzionali più o meno direttamente implicate.

Valga anzitutto, al riguardo, il riferimento rappresentato dall'art. 19 Cost., il cui rinnovato significato quale espressione di un più ampio principio di

la Corte costituzionale, la Costituzione è il risultato di un dialogo che coinvolge giudice delle leggi e istituzioni governanti. Ciò è perfettamente congruo con le caratteristiche di un ordinamento quale il nostro, che è contraddistinto da un pluralismo istituzionale al vertice dello Stato, che vede i poteri ripartiti fra più organi, per cui solo dalla collaborazione di questi prende forza e credibilità l'esercizio delle attribuzioni della sovranità. Sono proprio queste caratteristiche del nostro ordinamento a far sì che la Costituzione sia accettata pur nella molteplicità delle sue epifanie e che la sua continuità non sia in sostanza messa in dubbio»: SERGIO BARTOLE, *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 441.

⁴² Resta poi sempre da considerare, d'altra parte, che il problema di fondo del costituzionalismo ha a che fare con il rapporto tra potere, diritto e diritti: cfr. MASSIMO LUCIANI, *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2/2006, p. 1643 s., secondo cui, in definitiva, «[O]ccorre rifuggire, insomma, i rischi di un costituzionalismo irenico che si limiti a celebrare i trionfi dei diritti fondamentali grazie alla giurisdizione (anzi: alle giurisdizioni) e tornare ad un costituzionalismo polemico che si misuri con il potere». Invero, non solo di poteri pubblici si tratta ma altresì di poteri c.d. privati».

⁴³ In particolare si è osservato che «[T]empo, racconto ed esperienza narrata» (il riferimento è a PAUL RICOEUR, *Tempo e racconto*, Vol. 1, Jaca Book, Milano, 2008) «fanno di secolarizzazione, globalizzazione e immigrazione i tre fattori capaci di incidere sui rapporti interreligiosi, ma anche, e contemporaneamente, sui sistemi di collegamento che gli ordinamenti interni, ma pure quello europeo, hanno istituito con le religioni»: MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Post-democrazia europea e principio di cooperazione Unione Europea-Religioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), settembre 2010, p. 1.

libertà religiosa⁴⁴ trova conforto nel carattere plurimo e diversificato delle istanze di tutela che, come già ricordato, provengono dalla odierna società multiculturale e multireligiosa e si richiamano alle nuove dimensioni sociali e giuridiche del fattore religioso. Si può anzi osservare che proprio le mutazioni del contesto sociale, culturale ed economico che, in termini generali, alimentano l'opera di attualizzazione della Costituzione⁴⁵ favoriscono la progressiva emersione delle contraddizioni del diritto e della politica ecclesiastica⁴⁶ e creano le condizioni per una più coerente affermazione del potenziale innovativo della disposizione costituzionale elettiva in materia di libertà religiosa⁴⁷.

In buona sostanza, istanze di protezione e promozione della libertà religiosa rimaste per lungo tempo silenti o al più confinate nella mera dimensione teorica, pretendono ora di assurgere ad un livello di effettiva esigibilità, dal momento che risultano strettamente collegate ad una esigenza identitaria ritenuta ineludibile in ragione della centralità della persona umana e del valore del pluralismo democratico. La religione viene cioè riscoperta quale fattore sostantivo dell'identità personale e gli spazi di libertà che per essa si invocano vanno ben al di là dei confini tracciati attraverso il riferimento alle attività che sono tradizionalmente ritenute come sintomatiche dell'effettivo perseguimento del fine di religione o di culto.

Assecondare nei fatti questa propensione innovativa della libertà religiosa non è però questione priva di problematicità. Ciò non soltanto per il contestuale operare di fattori, più o meno decisamente recessivi, quali quelli connessi alle crisi, rispettivamente, economico-finanziaria e di sicurezza pubblica⁴⁸.

⁴⁴ Sull'opportunità di tenere «in debita considerazione che le norme costituzionali sulla libertà religiosa non sono ben definite, e che in ogni modo rappresentano solo un momento dell'evoluzione teorica del principio», MARIO TEDESCHI, *I problemi attuali della libertà religiosa*, in *La libertà religiosa*, a cura di Mario Tedeschi, vol. I, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, p. 11.

⁴⁵ Per utili osservazioni sull'impatto che il cambiamento della composizione sociale determina sulle costituzioni, GAETANO AZZARITI, *Multiculturalismo e costituzione*, in *Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo* (www.federalismi.it), editoriale 23 dicembre 2015.

⁴⁶ Cfr. ALESSANDRO FERRARI, *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto*, Carocci editore, Roma, 2012, partt. 82 ss..

⁴⁷ Cfr. MARIO RICCA, *Pantheon*, cit., p. 119 s.

⁴⁸ Cfr. FRANCESCO DAL CANTO, PIERLUIGI CONSORTI, SAULLE PANIZZA (a cura di), *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economia e di rischi per la sicurezza*, Pisa University Press, Pisa, 2016; PIERLUIGI CONSORTI, FRANCESCO DAL CANTO, SAULLE PANIZZA (a cura di), *Le libertà spaventate. Contributo al dibattito sulle libertà in tempi di crisi*, Pisa University Press, Pisa, 2016. Peraltro, come osserva MARTA CARTABIA, *La crisi come declino o come nuovo inizio* nel volume ricordato da ultimo (in particolare p. 39), «sembra di poter contestare in modo abbastanza reciso che i vari fattori di crisi – sicurezza, immigrazione, economica, finanziaria ecc. – stiano portando a un complessivo abbassamento del livello della tutela dei diritti (...) E' vero che le limitazioni ad alcuni diritti stanno crescendo, ma ciò non significa che l'apposizione di un argine a un diritto comporti sempre e solo necessariamente la diminuzione del livello di tutela garantito ai cittadini. Considerata in modo unitario, anzi, la tutela

Il fatto è che, se intesa acriticamente ed in maniera disgiunta dal quadro complessivo della legalità costituzionale, la valorizzazione del carattere estensivo delle istanze di libertà religiosamente motivate così come della rilevanza diffusa del fattore religioso può finire con l'accentuare pericolosamente l'ambivalenza di quest'ultimo, da un lato massimizzandone la tensione dialettica interna (ovverosia tra le dimensioni individuale e collettiva), e, dall'altro rischiando di favorirne un uso distorto e strumentale (da parte del potere politico).

Ed allora, mentre la messa in valore di questo potenziale innovativo risponde ad ineludibili indicazioni costituzionali occorre nel contempo essere avvertiti del fatto che esso stesso può rischiare di rimettere pericolosamente in discussione la legalità costituzionale complessiva ovverosia, nello specifico, l'atteggiamento che l'ordinamento giuridico profano è tenuto a mantenere nei confronti del fattore religioso in modo da salvaguardare l'autonomia dei rispettivi ordini e, per tale via, il proprio carattere neutrale ed imparziale rispetto alle credenze (così come alle non credenze) di fede⁴⁹.

5. Aspetti particolari. Dimensione collettiva della libertà religiosa e ruolo pubblico delle religioni

Rischi e cautele conseguenti emergono con maggiore evidenza allorquando a venire in gioco è la dimensione collettiva della libertà religiosa.

Sono infatti particolarmente le sue forme di manifestazione collettiva ed

dei diritti di tutti ne può uscire complessivamente rafforzata».

⁴⁹ Non si tratta, cioè – merita ribadirlo da subito – di assecondare una lettura in senso negativo della libertà religiosa ma piuttosto di impedire che la doverosa lettura positiva e promozionale della libertà religiosa (e della stessa laicità) costituisca surrettiziamente viatico per una trasposizione dei dettami provenienti da una specifica opzione religiosa (e più ampiamente ideologica) sul terreno delle prescrizioni normative valide per tutti (di là dell'apparente veste formale), indistintamente. In questo senso, merita ribadire l'importanza del compito proprio dell'ecclesiasticista cui spetta «individuare, analizzare e monitorare il funzionamento ordinario d'ogni canale attraverso il quale i sistemi giuridici profani, che pretendono di operare, in un dato momento storico, su territori o ambienti socio-politico-culturali di variabile ampiezza, provvedono ad alimentare processi di adattamento del singolo individuo o gruppo o istituzione al confronto con la molteplicità e varietà delle forme identitarie rappresentate a qualsiasi livello nei contesti territoriali o ambientali di specifico riferimento. Nel senso che il ruolo attuale dell'ecclesiasticista è quello del perito specializzato nelle tecniche di funzionamento di quei particolari strumenti giuridici, anche di natura squisitamente metodologica o procedurale come il principio di legalità e il principio di laicità, attraverso i quali sistemi profani garantiscono al proprio interno la circolazione democratica di valori sostenuti da sistemi “non-profani”, più o meno propriamente giuridici»: SARA DOMIANELLO, *Il pensiero di Maria Cristina Folliero nell'ambito degli studi di Diritto Ecclesiastico e Canonico*, in *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero. Cerimonia di consegna dei volumi*, a cura di GIUSEPPE FAUCEGLIA e GIUSEPPE D'ANGELO, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 39/2018, p. 20.

organizzata a palesare la naturale ambivalenza della religione ovvero sia il suo essere, ad un tempo, possibile oggetto di una libera scelta ma anche elemento sostantivo di un potere, potenzialmente alternativo a quello politico⁵⁰. V'è anzi da aggiungere che la propensione delle religioni a dotarsi di una veste istituzionale o comunque a muoversi nella prospettiva del potere trova giovamento, dotandosi di nuove forme di espressione, nel riconosciuto carattere estensivo delle istanze di libertà religiosamente motivate e nel più ampio valore prescrittivo e sociale (ovverossia delle proiezioni civili) dei dettami religiosi che ad esse, più o meno implicitamente, consegue.

Tuttavia, con questi presupposti, il doveroso collegamento dei soggetti collettivi religiosi ad un profilo essenziale di libertà si rivela ambiguo e problematico, dal momento che sembra assumere una valenza vieppiù significativa la circostanza per cui ogni soggetto collettivo (ivi compresi i soggetti collettivi a connotazione religiosa) assume di certo una funzione servente rispetto al singolo ma può finanche giungere a vanificarne bisogni ed interessi, sacrificandoli a quelli del gruppo stesso. In tutta evidenza, poi, questo rischio è destinato a crescere proporzionalmente all'importanza ed al grado di istituzionalizzazione del gruppo nonché alla sua diffusione ed alla sua corrispondente capacità di seguito sociale e finanche politico.

Viene così a delinearsi quell'ambiguità di fondo che, a ben vedere, accompagna l'attributo di "pubblico" talora utilizzato ad indicare il "nuovo" ruolo delle religioni⁵¹. Una ambiguità che risulta di immediata evidenza laddove si consideri come a questo nuovo ruolo faccia spesso da contraltare la sostanziale assenza di contraddittorio da parte delle istituzioni pubbliche⁵².

In questo senso, la vera questione da affrontare consiste nello stabilire sino a che punto la legittima invocazione della libertà non nasconda un obiettivo o comunque non comporti, nei fatti, un esito di sopraffazione.

⁵⁰ ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 2.

⁵¹ Sottolinea la necessità di chiarire il significato della sottolineatura alla dimensione pubblica delle religioni, GIUSEPPE DALLA TORRE, *Considerazioni sull'attuale problematica in materia di libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statochiese.it, 24/2104, p. 5 ss.

⁵² Si veda MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Diritto ecclesiastico* cit., p. 174, ove, nel sottolineare che la «pecca maggiore» della regola della bilateralità «resta la sua inadeguatezza rispetto alle sfide del secolo XXI^o», atteso che «[L]elemento che qui s'impone all'attenzione è, di fatti, l'irruzione della religione nella sfera pubblica» (nostro il corsivo), si osserva ulteriormente che «[L]e Chiese – le Confessioni che vi sono state ammesse sono uscite corroborate dalla stagione delle Intese – funzionano ormai stabilmente da collante identitario, sono suggeritori di azione politica e *network* di orientamenti etici su diritti sociali e temi *sensibili* (bioetica, orientamenti sessuali, dottrina della famiglia). Col risultato di interferire continuamente e apparentemente senza contraddittorio da parte dello Stato con la libertà di scelta dei singoli, con i loro diritti fondamentali e politici e quindi, con le decisioni e le norme costituzionali e ordinarie che lo Stato pone a loro tutela ed è tenuto a fare rispettare e rispettare, per primo» (corsivi testuali).

6. *L'esempio degli enti. Riscontri interpretativi.*

In termini generali, quindi, anche la più ampia (e doverosa) valorizzazione della libertà va assunta al contesto complessivo della legalità costituzionale ed è tenuta a confrontarsi con i principi e le regole poste a suo presidio.

Per cogliere appieno la delicatezza e le difficoltà del compito, spostandoci ad un livello di maggiore concretezza, si può fare riferimento alla vicenda degli enti ecclesiastici e religiosi ed in particolare alle trasformazioni, di ruolo prima ancora che di disciplina, che li riguardano.

L'importanza, anche investigativa, di questa vicenda è conseguenza non secondaria degli addentellati che essa mantiene rispetto alla dimensione collettiva della libertà religiosa e, di qui, con la questione del ruolo pubblico delle religioni. Ed in effetti si è da tempo segnalato in dottrina come interrogarsi sul regime giuridico degli enti equivale a dare conto, più ampiamente, dello stato delle relazioni tra ordinamento giuridico e fattore religioso e delle implicazioni, anche costituzionali, che da esse derivano⁵³.

Ad oggi, l'esemplarità del tema risulta ulteriormente rafforzata dal convergere, su di esso, di istanze di riconoscimento e disciplina giuridica non univoche e talora, nei fatti, persino alternative tra loro.

Merita in particolare considerare che il termine "ente" vale tuttora ad indicare in termini generici il soggetto giuridico metaindividuale⁵⁴ ed in questo senso tende a nascondere una varietà di fenomeni che non è agevole ricomprendere in una considerazione unitaria.

E così, nel nostro caso, mentre resta possibile guardare agli enti valorizzandone la funzione quale braccio operativo di Chiese e confessioni religiose (sicché si discorre di enti ecclesiastici o confessionali in senso ampio, in ipotesi "civilmente riconosciuti"⁵⁵), essi possono pur sempre rilevare, più sempli-

⁵³ Cfr. MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Enti ecclesiastici tra continuismo e ristrutturazioni: statuto giuridico, visioni e narrazioni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3/2014, p. 350.

⁵⁴ Osserva in particolare che «[L]a categoria dell'ente è, dunque, il genere di cui la persona giuridica è la specie», ANDREA ZOPPINI, *Gli enti*, in *Manuale del diritto privato* a cura di SALVATORE MAZZAMUTO, Giappichelli, Torino, 2017, p. 154. Interessanti valutazioni sulla «progressiva ed inesorabile emancipazione della soggettività individuale dalla personalità giuridica» e sull'interrogativo che essa pone «circa il positivo ed attuale valore da attribuire alla distinzione tra associazioni riconosciute e non riconosciute», in ANGELO BARBA, *Soggettività metaindividuale e riconoscimento della personalità giuridica*, in *Rivista di diritto civile*, 3/2018, pp. 647 ss.

⁵⁵ Nel contesto di una più ampia ricostruzione del significato ascrivibile al riferimento costituzionale di cui all'art. 20 Cost., da un lato, si osserva come «sebbene in termini tecnicamente corretti si debba utilizzare la formula "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto" per riferirci ai soli enti cattolici (persone giuridiche civili), si può accettare una sua estensione concettuale a tutti gli enti confessionali che hanno ottenuto la personalità giuridica sulla base delle leggi pattizie» e, dall'altro, si ribadisce che «[t]ali enti formano un insieme speciale, non assimilabile alle altre specie disciplinate dalla legge

cemente, quale tramite per il perseguimento, in forma collettiva ed a prescindere da un preciso collegamento confessionale, di un fine che la Costituzione stessa considera evidentemente come meritevole di tutela, ovvero sia il fine di religione e di culto⁵⁶ (anch'esso peraltro declinabile sia in senso generico che in senso più specifico).

In questo quadro di riferimento ricostruttivo, l'attenzione della dottrina va sempre più indirizzandosi, in senso fattivamente critico, verso la sottolineatura delle lacune insite in un articolato normativo complessivamente inadeguato⁵⁷.

Ben si spiega quindi, giustificandosi proprio nell'ottica della eguale promozione della libertà religiosa, il particolare interesse rivestito, in dottrina, dalla disposizione costituzionale specificamente dedicata agli enti. Si allude, evidentemente, all'art. 20 Cost. ed al principio di non discriminazione in ragione del carattere ecclesiastico e del fine di religione e di culto di cui esso costituisce espressione⁵⁸.

Invero, la riscoperta della disposizione va virtuosamente rapportata agli obiettivi di disvelamento del suo potenziale innovativo e libertario resi più stringenti dalle nuove esigenze di rappresentazione degli interessi religiosi collettivi derivanti dalla società multiculturale e multireligiosa. A venire in rilievo è infatti, precipuamente, la sua capacità di assecondare queste nuove pretese soggettive di riconoscimento giuridico, sicché ben a ragione se ne sottolinea, in letteratura, l'impulso, rivolto non solo al legislatore, ad andare oltre le connotazioni confessionali⁵⁹ ed i modelli organizzativi speciali⁶⁰.

comune. Sono infatti concettualmente diversi sia dagli enti religiosi sia dagli enti confessionali *tout court*»: PIERLUIGI CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 4/2018, 6.

⁵⁶ Cfr. SALVATORE BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1992, pp. 67-68.

⁵⁷ PIERANGELA FLORIS, *Comunità islamiche e lacune normative. L'ente che non c'è: l'associazione con fine di religione e di culto*, in *Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche*, a cura di Carlo Cardia e Giuseppe Dalla Torre, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 75 ss.

⁵⁸ In argomento, da ultimo, LUDOVICA DECIMO, *Le organizzazioni religiose nel prisma costituzionale dell'art. 20*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.

⁵⁹ Cfr. MARIO RICCA, *Pantheon* cit., pp. 299-300, laddove si evidenzia che, con l'art. 20 Cost., «la religione sembra dunque assumere rilievo costituzionale quale fattore antropologico, connotativo dell'essere umano e delle formazioni sociali di estrazione fideistica, di là di qualsiasi più specifica caratterizzazione confessionale». Secondo l'A., «[I]n questo tratto risiede probabilmente la novità più saliente di tutta la normazione di rango costituzionale in materia religiosa. Probabilmente un sintomo dell'intenzione, forse irriflessa, dei costituenti di proiettare verso il futuro le potenzialità giuridiche della tutela del fattore religioso. Ciò rende l'art. 20 suscettibile di fungere ancor'oggi da piattaforma concettuale per affrontare le sfide poste nel presente all'esperienza giuridica italiana e occidentale dalla multiculturalità e dal conseguente sovrapporsi e confrontarsi nella platea sociale di una pluralità sempre più eterogenea di saperi e bisogni religiosi».

⁶⁰ ANTONIO FUCCILLO, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti*. Editoriale scientifica, Napoli, 1999; ID., *Società di capitali, enti religiosi e dinamiche interculturali*, in *Esercizi di laicità intercul-*

Non si tratta però solo di questo, come comprova la contemporanea valorizzazione di significative indicazioni pattizie quali in particolare il principio di collaborazione tra lo Stato e la Chiesa «*per la promozione dell'uomo e il bene del Paese*» nonché, soprattutto nelle riflessioni più recenti, il solenne riconoscimento per cui «*La Repubblica riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare, è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica*» (art. 2, n. 1 dell'Accordo di Villa Madama)⁶¹.

È un collegamento che merita di venire verificato ed ulteriormente approfondito, anche in ragione del connesso richiamo ad un più moderno e sostenibile concetto di laicità dello Stato, che non sia di ostacolo al pieno svolgimento della libertà religiosa nell'ampiezza delle sue proiezioni (anche) giuridiche⁶².

In effetti, soprattutto il riferimento al principio della collaborazione rischia pericolosamente di lasciare nelle retrovie della riflessione scientifica un profilo problematico dell'interpretazione evolutiva dell'art. 20 Cost. che appare invece meritevole di altrettanta considerazione. Ed infatti, come vedremo immediatamente, la sua importanza trova riscontro sul piano concreto delle implicazioni normative che la regola della collaborazione determina non solo sul piano delle relazioni Stato-Chiese ma finanche all'interno degli stessi ordinamenti religiosi.

Alludo alla circostanza per cui la funzione promozionale dell'art. 20 Cost. procede di pari passo con i limiti e le condizioni poste in termini generali dal diritto comune, riproponendo una tensione dialettica che ha l'effetto di (ri) problematizzare senso e portata del principio di autonomia confessionale nonché della distinzione degli ordini temporale e spirituale.

Per vero, una qualche sottovalutazione di questo particolare profilo del principio di non discriminazione posto dall'art. 20 Cost. sembra poter conseguire ad una certa interpretazione del-principio della sussidiarietà orizzontale

urale e pluralismo religioso, a cura di ANTONIO FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2014; Id. *Le forme organizzative religiose tra normativa "pattizia", diritto comune diritto vivente*, in *Diritto religioni culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, a cura di ANTONIO FUCCILLO e RAFFAELE SANTORO, Giappichelli, Torino, 2017.

⁶¹ Cfr. ANDREA BETTETINI, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 20/2018; PAOLO CAVANA, *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore. Profili canonistici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 22/2018; GIUSEPPE DALLA TORRE *Enti ecclesiastici e Terzo settore. Annotazioni prospettive*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 16/2018.

⁶² Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Enti*, cit., p. 3.

che, com'è noto, è comparso formalmente nella nostra Costituzione solo una ventina d'anni addietro, con la legge costituzionale n. 3 del 2001 e che accompagna, più o meno esplicitamente, la rilettura dell'art. 20 Cost.

È soprattutto la progressione evolutiva di questo principio, non disgiunta dagli obiettivi di contenimento della spesa e di dismissione dell'intervento pubblico imposta dalla crisi di risorse dedicate⁶³, a determinare conseguenze di non poco conto sull'interpretazione delle garanzie predisposte dall'art. 20 Cost. e sulle trasformazioni di statuto normativo e, soprattutto, ruolo degli enti ecclesiastici e religiosi.

In particolare, al cospetto dei nuovi equilibri pubblico-privato derivanti dall'applicazione del principio della sussidiarietà orizzontale, sembra risultare più sfumata la necessità di ripermire l'ambito oggettivo degli effetti di garanzia implicati dal divieto di discriminazione che esso pone al legislatore ovvero sia di dare concreto contenuto giuridico alla indicazione per cui l'illegittimità di speciali limitazioni a ragione del «*carattere ecclesiastico e del fine di religione o di culto*», ha riguardo ad «*ogni forma di attività*».

Di primo acchito, sembra cioè rafforzarsi l'idea di quanti ritengono che l'art. 20 equipari la condizione, anche fiscale, degli enti ecclesiastici e religiosi agli enti che svolgano istituzionalmente attività di utilità sociale.

Tuttavia, a ben vedere, nella sua absolutezza, tale conclusione resta problematica⁶⁴, come può dedursi dall'opinione – che può risultare eccessiva ma che sembra cogliere con esattezza l'essenza della questione interpretativa di fondo – che bolla come «del tutto arbitraria», l'interpretazione dell'art. 20 Cost. secondo cui la norma «esige, in positivo, che il fine di religione o di culto venga equiparato a qualsiasi finalità meritoria, quando per il perseguimento di questa venga stanziato denaro pubblico»⁶⁵. A maggior ragione può non risultare condivisibile l'idea per cui il privato, ivi compreso il privato

⁶³ Per una sottolineatura dell'impatto della crisi economico-finanziaria e delle correlate esigenze di contenimento della spesa pubblica, con puntuali riferimenti alle disposizioni costituzionali implicate, ANTONINO MANTINEO, «*Il Codice del terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*». *Stato, chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 27/2018, part. pp. 10-12.

⁶⁴ Per più puntuali considerazioni al riguardo mi permetto di rinviare a GIUSEPPE D'ANGELO, *Il pluralismo religioso e confessionale. La difficile ricerca di un criterio interpretativo convincente*, in *Diritto e religioni*, 1/2009, pp. 320 ss.; ID., *Enti ecclesiastici-confessionali e religiosi tra "fine di religione e di culto" ed "attività di interesse generale"*. *A proposito di un rapporto in continua tensione*, in *Studi in onore di Piero Pellegrino*, a cura di Maria Luisa Tacelli e Vincenzo Turchi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009; ID., *Il privato sociale a connotazione religiosa e le declinazioni della sussidiarietà. Approdi normativi e questioni irrisolte*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, pp. 593 ss. 3/2017.

⁶⁵ ANTONIO VITALE, *Corso*, cit., p. 157.

sociale religioso, sia legittimato a definire del tutto autonomamente in che cosa consistano le famose attività di interesse generale.

7. Profili problematici. Dalla libertà-autonomia alla sussidiarietà-collaborazione

Che gli enti ecclesiastici e religiosi, al pari delle soggettività non religiosamente connotate, siano pienamente legittimati ad agire negli svariati ambiti sociali e giuridici aperti all'operare del principio di sussidiarietà⁶⁶ è conclusione che suona ormai naturale, persino scontata.

Sono piuttosto le condizioni e le modalità di questa inclusione a risultare problematiche e non del tutto definite.

Invero, proprio la dimensione pubblica della libertà religiosa rende palese come l'interesse veicolato dalle svariate forme di manifestazione del fatto religioso collettivo non risieda semplicemente nella possibilità di accedere agli ambiti sociali e giuridici in cui opera la generalità dei soggetti giuridici ma di farlo preservando la propria peculiarità finalistica e strutturale⁶⁷.

In questa dimensione prospettica, il già ricordato ancoraggio della condizione giuridica degli enti al riconoscimento del valore costituzionale della libertà religiosa viene ad arricchirsi, più nello specifico, del riferimento alla garanzia dell'autonomia confessionale ovvero, in ragione di una lettura più avvertita e costituzionalmente situata dell'art. 8, comma 1 (e 2) Cost., del presidio dell'autonomia dell'ordine del religioso dall'ordine dello Stato⁶⁸.

La portata garantistica dell'art. 20 Cost. viene così assunta ad una più profonda ragione sostantiva mentre la sua estensione agli enti che si qualificano

⁶⁶ Rientrando a pieno titolo nel circuito pluralista dell'economia solidale: cfr. FORTUNATO FRENI, *Enti ecclesiastici e associazioni etico-religiose in una «new economy» di comunione solidale*. Per un'economia dal volto umano, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3/2015; MARCO PARISI, *Enti religiosi, non profit ed economia solidale. Sull'interventismo sociale dell'associazionismo di tendenza etico-religiosa nelle attuali tensioni riformistiche*, in *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, a cura di GIUSEPPE FAUCEGLIA e GIUSEPPE D'ANGELO, vol. I, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 541 ss.

⁶⁷ Cfr., anche per un significativo confronto con la realtà del separatismo statunitense da cui si evidenzia «la specificità dell'approccio italiano», ADELAIDE MADERA, *Enti religiosi e nuove modalità organizzative fra esercizio di attività diverse e tutela dell'identità religiosa in Italia e negli Stati Uniti: una analisi comparata*, in *Religioni, diritto e regole dell'economia cit.*, part. pp. 142 ss.

⁶⁸ Sottolinea questo significato dell'art. 8, comma 1, Cost. MARIO RICCA, *Pantheon cit.*, p. 294, laddove in particolare si evidenzia che dalla disposizione «discende un'indiscutibile indicazione circa l'aconfessionalità dello stato e soprattutto la sua equidistanza, almeno in linea di principio, rispetto a tutte le possibili formazioni confessionali. Alla luce di queste indicazioni l'idea della derivazione dall'ordinamento statale delle formazioni confessionali e dei relativi ordinamenti è dunque da escludere».

come religiosi per la sola finalità perseguita (e non già, necessariamente, per il collegamento confessionale, sia esso finalistico e/o strutturale) ne risulta confermata e rinvigorita⁶⁹.

Nel contempo, però, è inevitabile riconoscere come – pur con le differenziazioni derivanti dai tipi e dalle proiezioni sociali e giuridiche che possono venire di volta in volta in rilievo – per tutti questi enti debbano valere ragioni e limiti che, in termini generali, sostanziano il principio della reciproca indipendenza/autonomia degli «ordini distinti».

In altri termini, nel transitare dal piano della libertà-autonomia a quello della sussidiarietà-collaborazione, la peculiarità finalistica e strutturale degli enti ecclesiastici e religiosi non può pretendere di mantenersi indenne da ogni condizionamento, ergendosi a barriera assolutamente invalicabile.

È del resto a questa indicazione di fondo che, a ben vedere, risulta da tempo ispirata la speciale condizione degli enti ecclesiastici (e, più di recente, religiosi⁷⁰) civilmente riconosciuti, dal momento che (pur con le oscillazioni proprie dei singoli casi che possono di volta in volta venire in rilievo) la disciplina ad essi riservata è, come noto, invocabile nei soli limiti oggettivo-materiali delineati, tipicamente, dall'art. 16, lett. a) della legge 222/1985, restando essi, per il resto, soggetti al diritto comune (per quanto, com'è noto, «*nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti*»: art. 7, comma 3, dell'Accordo, legge n. 121/1985⁷¹).

Tuttavia, l'attuale stagione della libertà religiosa rende sempre più incerti e labili quei confini e ne sollecita l'individuazione di nuovi⁷².

⁶⁹ Sembra infatti potersene far derivare che quello dell'esigenza identitaria è tema che si pone, in termini sostanzialmente non dissimili, sia per gli enti ecclesiastici-confessionali che per gli enti genericamente religiosi. Ciò, beninteso, anche quanto ai limiti derivanti proprio dal principio della distinzione degli ordini.

⁷⁰ Alcune delle più recenti intese sottoscritte *ex art.* 8, comma 3, Cost., fanno infatti riferimento agli «enti religiosi civilmente riconosciuti». A tale proposito, si è osservato che si tratta di «[U]na scelta che meglio risponde all'assetto organizzativo e alla struttura fideistica di confessioni meno legate alla nozione di "ecclesia", segno della necessità sempre più forte di adeguamento del nostro ordinamento, anche dal punto di vista giuridico-lessicale, ad un diffuso pluralismo religioso»: ENRICO VITALI, ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *Manuale breve di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 102, ove si segnala come sia diverso l'uso del termine «enti religiosi» «che si è venuto diffondendo, anche a livello normativo e giurisprudenziale». Si tratta infatti di «dizione che per la sua generica valenza semantica dovrebbe indicare ogni forma di organizzazione a carattere religioso senza alcuna specificazione circa l'appartenenza (confessione religiosa di riferimento) o la modalità operativa e lo status giuridico in ambito civilistico (ente di fatto, persona giuridica privata, associazione riconosciuta, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto etc.)».

⁷¹ Sul significato dell'equilibrio espresso da questa disposizione, SALVATORE BERLINGÒ, *Enti*, cit., pp. 181 ss.. Si veda altresì, dello stesso A., *Enti ecclesiastici – Enti delle confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), maggio 2007.

⁷² In questo contesto, il problema di fondo risiede proprio nell'esatta consistenza da riconoscere alla

8. *Minimi indizi normativi. La legittima esigenza di preservazione dell'identità religioso-confessionale ed i tentativi (altrettanto legittimi) di ridefinizione e contenimento dei regimi disciplinari speciali. Il Codice del Terzo settore*

Naturalmente, la traduzione concreta delle direttrici costituzionali implicate – che peraltro va ricercata e coltivata in relazione ai singoli ambiti materiali di volta in volta in rilievo – spetta anzitutto al legislatore.

Tuttavia, è probabilmente illusorio pensare che l'intervento legislativo (pur quando, per avventura, animato da buone intenzioni) possa essere tale da restituire esiti dettagliati e sufficientemente consolidati. Diversamente, è plausibile ritenere che si tratti di equilibri in divenire, rispetto ai quali la prescrizione di legge costituisce al più un punto di partenza per una incessante opera di ripensamento e ricalibratura stimolata dall'emergere di nuove esigenze di regolamentazione e tutela e dal conseguente apporto della giurisprudenza e degli operatori giuridici così come della riflessione dottrinale.

La questione di fondo è, però, di tutto rilievo ed è destinata ad assumere una rilevanza ancora maggiore a seguito delle più recenti modifiche che hanno investito settori particolarmente sensibili e significativi del diritto comune.

L'esempio più immediato è costituito dalla recente riforma del Terzo settore ed in particolare dal relativo Codice⁷³. Ci si può qui limitare ad uno specifico profilo disciplinare che attiene alla considerazione di cui godono, ivi, gli enti ecclesiastici e religiosi.

differenza tra attività espressive del fine di religione e di culto ed attività c.d. diverse: ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *La bilateralità alla prova. Enti, organizzazioni religiose e rapporti economici con lo Stato*, in *Le proiezioni civili* cit., Secondo l'A., «[L]a scelta di fissare i confini tra materia spirituale (attività di religione e di culto) e materia secolare (attività diverse) per via bilaterale non è un ossequio alla storia. Si tratta di un'actio finum regundorum quanto mai peculiare e soggetta a possibili mutamenti come accade, per usare una metafora, per le paludi: il mutare delle stagioni non solo porta a variazioni del limite della terra ferma, ma consente l'emergere di nuove terre (nuove materie) al di qua o al di là del confine; quest'ultimo, tranne nei periodi di grande siccità, rimarrà in buona parte acquitrinoso, con sovrapposizioni più o meno ampie e per ciò stesso difficilmente delimitabili. Quella che è stata una scelta di chiarezza avviata dalla Commissione paritetica che sul finire del 1984 portò alla predisposizione dell'art. 16 del 1985 non lo potrà essere per sempre».

⁷³ Si tratta del D. Lg.vo 3 luglio 2017, n. 117, «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106». Vi si ricollegano, essendo da ricondurre alla medesima delega legislativa (contenuta nella legge n. 106/2016, sulla quale CARMELA ELEFANTE, *Enti ecclesiastici-religiosi e Terzo settore tra questioni aperte e prospettive di riforma: sviluppi recenti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3/2016), il D. Lg.vo 3 luglio 2017, n. 111, recante la «Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106» ed il D. Lg.vo 3 luglio 2017, n. 112, recante la «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106».

Al riguardo, merita preliminarmente ricordare che il Codice del Terzo settore fa leva sulla individuazione di una nuova tipologia di ente, che comprende le varie distinzioni sinora vigenti (ed in parte tuttora riprodotte), ed a cui è riservata la denominazione di Ente del Terzo Settore (ETS) e, con essa, la predisposizione di prerogative e possibilità di azione che possono dirsi attuative del compito gravante sulla Repubblica in ragione dell'art. 118, comma 4, Cost. Convergono in questa categoria gli enti che risultano in possesso di particolari requisiti, dettagliati dallo stesso Codice, svolgono una o più attività di interesse generale di cui al suo art. 5, e si iscrivono nel previsto (ma ancora inattuato) nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore.

In questo contesto, gli enti ecclesiastici-religiosi sono oggetto di specifica attenzione attraverso la nuova formula di «enti religiosi civilmente riconosciuti», utilizzata dall'art. 4, comma 3, per consentirne l'inclusione nell'alveo disciplinare degli ETS in relazione al solo svolgimento delle attività di cui all'art. 5.

Di là delle perplessità derivanti dal ricorso ad una formula che in dottrina è ritenuta, da un lato, figlia di un atteggiamento superficiale del legislatore⁷⁴ e, dall'altro, tale da comportare nuove discriminazioni all'interno del fenomeno religioso,⁷⁵ merita qui soprattutto sottolineare come il Codice riproduca sostanzialmente lo schema di inclusione condizionata degli enti ecclesiastici e religiosi già sperimentato dalla normativa ONLUS e collegata, laddove in particolare esso stabilisce che gli «enti religiosi civilmente riconosciuti» accedano alla disciplina ivi prevista solo se soddisfino alcuni specifici requisiti⁷⁶. Nello specifico, si tratta, in buona sostanza, dell'onere di costituzione del c.d. ramo Terzo settore dell'ente religioso (ovverosia dell'adozione di «un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della

⁷⁴ A venire lamentata è quindi, innanzi tutto, l'inadeguatezza tecnico-giuridica della attuale declinazione normativa. Si osserva cioè come la relativa formula determini «un improprio impoverimento concettuale, potenzialmente foriero di ulteriore confusione, frutto – se non di ignoranza – di colpevole disattenzione». Una disattenzione che risulta imputabile, più ampiamente, allo stesso delegante e suona sintomatica della superficialità e comunque del poco conto con il quale, nonostante l'effettiva importanza dell'impegno sociale religiosamente connotato, la riforma ha considerato questi enti: PIERLUIGI CONSORTI, *L'impatto* cit., rispettivamente pp. 8 e 3. Peraltro, in questo contesto di impropria omologazione della varietà tipologica e normativa degli enti religiosi, a pagarne le conseguenze sembrano soprattutto gli «enti ecclesiastici civilmente riconosciuti», dal momento che la peculiare condizione giuridica di cui essi godono in ragione di indicazioni costituzionali e pattizie dedicate risulta ben poco o niente valorizzata dal Codice.

⁷⁵ PIERANGELA FLORIS, *Enti*, cit., p. 14 ss.

⁷⁶ Analogo discorso può farsi per la collocazione dei nostri enti nel contesto della disciplina rinnovata dell'impresa sociale: ANTONIO FUCCILLO, *Gli enti religiosi nel «terzo settore» tra la nuova impresa sociale e le società di benefit*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2018.

finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore» e della costituzione del patrimonio destinato)⁷⁷.

La prescrizione va probabilmente inclusa tra le conseguenze disciplinari di un certo disallineamento tra il fine di religione/culto previsto come costitutivo ed essenziale per gli enti ecclesiastici-religiosi e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale valorizzate dal Codice (cfr. artt. 4 e 5). Ed infatti essa sembra muovere proprio dall'implicito presupposto per cui il relativo elenco non considera le attività che connotano gli enti ecclesiastici-religiosi poiché tali da integrarne il fine costitutivo ed essenziale di religione o di culto⁷⁸.

Di là di ciò, la previsione di questi particolari oneri di conformazione⁷⁹ si appalesa suscettibile di letture e valutazioni di diverso segno. Quanto al patrimonio destinato, si può ad esempio sottolinearne tanto la problematica compatibilità con l'autonomia confessionale costituzionalmente garantita⁸⁰ che il nesso di continuità con l'assetto pattiziamente stabilito con riguardo al riconoscimento civile degli enti ecclesiastici⁸¹.

È comunque indubbio che la previsione di questi requisiti (taluni dei quali effettivamente non previsti per la generalità degli ETS: è così, in particolare,

⁷⁷ Nonché alle connesse previsioni che agli enti religiosi fanno esplicito riferimento o che, generalmente previste per gli ETS strettamente intesi, agli stessi enti religiosi si applicano pur con qualche temperamento. Tra le prime, viene in particolare in rilievo l'esonero (art. 12, comma 2, del Codice) dall'obbligo di riportare nella denominazione sociale l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo ETS. Tra le seconde, vanno invece segnalate quelle contenute negli artt. 8 (Assenza dello scopo di lucro), 9 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento), 13 (Obbligo di tenuta di contabilità separata e redazione del bilancio), 14 (Bilancio sociale), nonché negli artt. 20-31 sulla c.d. *governance*, che peraltro, a norma dell'art. 20, si applicano esclusivamente agli enti costituiti «in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione».

⁷⁸ E' del resto proprio questa circostanza ad impedire – in analogia a quanto già accadeva nel caso delle ONLUS così come dell'impresa sociale – che l'ente religioso di cui all'art. 4, comma 3, del Codice possa fregiarsi della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). Invero, quanto agli enti religiosi, la disposizione succitata si esprime in termini di (limitata) applicabilità della disciplina del Codice più che di conseguimento della relativa qualifica.

⁷⁹ Da ricollegarsi quindi alla necessità di «contemperare le regole previste dalla riforma con le specificità dell'ente ecclesiastico e della normativa bilaterale, che impediscono di applicare tout court il CTS e il DIS, in particolare con riguardo al sistema di *governance* e al regime dei beni»: ANDREA PERRONE, VENERANDO MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 35/2018, p. 3, nonché, ivi citati, ANDREA BETTETINI, *Riflessi cit.*, p. 2 ss.; PAOLO CAVANA, *Enti cit.*, p. 4 ss.

⁸⁰ Aggravata dalla circostanza per cui l'obbligo in questione riguarda i soli enti religiosi civilmente riconosciuti: PIERLUIGI CONSORTI, *L'impatto cit.*, p. 11.

⁸¹ Ciò «in particolare rispetto alle norme che si occupano dei mutamenti sostanziali nella vita e configurazione dell'ente, collegando a essi precise conseguenze (revoca del riconoscimento civile dell'ente, soppressione in ambito confessionale)»: PIERANGELA FLORIS, *Enti, cit.*, p. 19.

per il patrimonio destinato) abbia riguardo al «nodo di specialità»⁸² che connota il rapporto tra enti ecclesiastici-religiosi (in particolare gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) e Terzo settore, peraltro con implicazioni che sembrano assumere una portata più generale.

Ed infatti, con tali premesse, non è azzardato ritenere che le particolari disposizioni del Codice dettate per gli enti religiosi civilmente riconosciuti possano costituire un banco di prova particolarmente significativo della tenuta del principio dell'autonomia confessionale ovvero sia dei nuovi equilibri che, anche su tale piano, vanno determinandosi quale effetto (una sorta di rovescio della medaglia) della ricordata dimensione pubblica delle religioni. In questo contesto, la tendenza alla ridefinizione e al contenimento della specialità disciplinare degli enti è conseguenza inevitabile del nuovo protagonismo degli enti e delle rispettive religioni.

9. Il punto di arrivo (ovvero di ripartenza). Un nuovo, problematico, reticolo di relazioni tra ordine profano e ordine religioso e i limiti al ripensamento dei principi dedicati

Il ripensamento in atto degli equilibri resi necessari dalla ricerca di nuovi spazi di riconoscimento del valore sociale e pubblico del fattore religioso non è limitato ad un particolare ambito materiale ma sembra rispondere ad una esigenza di ordine generale.

In questo senso, lo snodo problematico che si è poc'anzi evidenziato a proposito dell'agire economico-sociale degli enti ecclesiastici-religiosi si appalesa sintomatico di una più ampia dinamica giustamente iscritta, per più profili, all'ordine del giorno della riflessione dottrinale. Se infatti, per un verso, le opportunità che si pongono agli stessi enti⁸³ costituiscono importante indizio di un progressivo allontanamento del rispettivo regime giuridico dal tradizionale paradigma della specialità disciplinare con contestuale attrazione nell'area del diritto comune⁸⁴ va, per l'altro, segnalato come questo fenomeno si accompa-

⁸² Così PIERLUIGI CONSORTI, *L'impatto*, cit., p. 12, ove si osserva che «l'interferenza civile, pur giustificata dall'opportunità di mantenere una certa omogeneità del sistema speciale del Terzo settore, ferisce la specialità pattizia che caratterizza in modo prevalente la disciplina degli enti religiosi/ecclesiastici civilmente riconosciuti».

⁸³ Rileva in particolare il prodursi, per l'ente ecclesiastico, dell'alternativa derivante dal «“doppio binario”»: quello delineato dalla normativa concordataria e di derivazione bilaterale (legge n. 222 del 1985), e quello della personalità civile nelle sue varie configurazioni», GIUSEPPE DALLA TORRE, *Enti*, cit., p. 11-12.

⁸⁴ Sulle relazioni tra diritto speciale e diritto comune, con particolare riguardo agli enti della Chiesa

gni, su altro versante, ad un certo avvicinamento degli stessi diritti religiosi⁸⁵ ai principi e ai modelli regolamentativi suggeriti dal diritto profano⁸⁶.

Si può cioè dire che la capacità attrattiva del diritto comune dello Stato (a sua volta in larga parte debitrice dell'azione del diritto sovranazionale ed in particolare del diritto eurounitario⁸⁷) sia duplice, dal momento che non si esau-

cattolica, PAOLO CAVANA, *Enti della Chiesa e diritto secolare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it) 14/2018. Quanto al fenomeno accennato nel testo, con particolare riguardo all'impatto della riforma del Terzo settore, le valutazioni sono, naturalmente, diversificate. Un quadro sufficientemente completo delle varie posizioni può dedursi aggiungendo alle referenze già ricordate MARCO GRECO, PATRIZIA RONCHI, *Gli «Enti religiosi civilmente riconosciuti» nel Codice del Terzo Settore: problematiche e prospettive. La necessità di un approccio pragmatico?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3/2018, partt. pp. 370 ss. e LORENZO SIMONELLI, *L'ente ecclesiastico e la riforma del Terzo settore*, in *Ex Lege*, 1/2016; ID., *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e la riforma del Terzo settore*, in *La riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, a cura di Antonio Fici, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 307 ss.

⁸⁵ Evidentemente, in questo caso, attraverso il termine "diritti" a venire in rilievo è non già «l'accezione (più diffusa) di "facoltà garantite dall'ordinamento a ciascun soggetto", ma è invece l'accezione (meno consueta) di "statuti normativi, insiemi di regole, posti a disciplina della vita di membri di una comunità di persone»»: SARA DOMIANELLO, *Dei Diritti e delle pene: note a margine del (paradosso del) valore medicinale laicamente riconoscibile all'uso della libertà religiosa come scriminante*, in *Diritto e religioni*, 2/2016, p. 369.

⁸⁶ Il fenomeno si coglie con immediatezza in riferimento al diritto canonico ed ha riguardo, ivi, a più ambiti di disciplina giuridica, giungendo talora ad investire, problematicamente, i rapporti tra lo stesso diritto canonico e il diritto vaticano. Esso evoca quindi, anzitutto, l'«accelerato processo di ammodernamento organizzativo e normativo» che costituisce una sorta di altra faccia della medaglia del principio della collaborazione Stato-Chiese (si veda, tra gli altri, MARIA CRISTINA FOLLIERO, *La legislazione vaticana in materia finanziaria: un banco di prova dell'art. 17 del TUE e dei principi di collaborazione e cooperazione tra Chiese, Stato e Unione Europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 35/2013) e che sul piano delle relazioni economiche attiene al grande tema della trasparenza nella gestione dei flussi finanziari e della lotta al riciclaggio (si veda altresì, tra gli altri, FRANCESCA BANI, PIERLUIGI CONSORTI (a cura di), *Finanze vaticane e Unione europea. Le riforme di Papa Francesco e le sfide della vigilanza internazionale*, Il Mulino, Bologna, 2015). Tuttavia, come detto, esso denota una portata materiale ed un impatto problematico più ampi e fortemente discussi: cfr., GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (parte prima, seconda e terza), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), rispettivamente 9, 10 e 11/2016; EAD., *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale. Il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative* (parte prima, seconda e terza), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), rispettivamente 6, 7 e 8/2018, nonché EAD., *Il Diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, in *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, a cura di Giuseppe Dalla Torre e Geraldina Boni, Giappichelli, Torino, 2014. Si vedano ancora GIUSEPPE DALLA TORRE, *Aspetti della giustizia vaticana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 18/2013; CARMELA VENTRELLA, *Norme vaticane e "canonizzazione": duttilità del sistema tra dimensione dualistica e tutela degli interessi*, in *Il diritto come "scienza di mezzo"*. Studi in onore di Mario Tedeschi, a cura di Maria d'Arienzo, Pellegrini editore, Cosenza, 2017, pp. 2435 ss.; EAD., *La visione "finalistica" del diritto vaticano: dimensione metagiuridica e controversie di lavoro*, in *Rigore e curiosità cit.*, pp. 759 ss.

⁸⁷ Pur con le dovute cautele e con le differenze del caso, il pensiero corre istintivamente alla versione europea della nota questione dell'esenzione ICI/IMU per gli enti (anche religiosi) *non profit* (sulla quale è peraltro intervenuta la recentissima *Corte di Giustizia dell'Unione Europea sentenza C-622-623-624/16 del 6 novembre 2018*: CARMELA ELEFANTE, *Esenzioni fiscali e aiuti di Stato: il recupero dell'Ici*

risce sul piano delle relazioni che le religioni intessono con esso ma pervada, all'interno, le stesse religioni.

In realtà, ad una analisi appena più avvertita, la situazione risulta ancora più complessa, dal momento che non sono unicamente le religioni ad avvertire l'influenza del diritto profano, venendo piuttosto a costruirsi un "sistema" di interrelazioni e condizionamenti reciproci.

In effetti, quale che sia, nello specifico delle singole ipotesi, la ragione primaria dell'impulso innovatore interno alle religioni⁸⁸, merita soprattutto apprezzarne la portata quale testimonianza qualificata della loro particolare capacità adattiva alle esigenze della contemporaneità. Quest'ultima a sua volta⁸⁹ può spiegare la significativa corrispondenza tra le dinamiche evolutive che, rispetto a determinati settori della regolamentazione giuridica, caratterizzano tanto gli ordinamenti profani che quelli religiosi⁹⁰.

A colpire maggiormente è però la nuova saldatura, prontamente registrata sul piano della elaborazione scientifica, che viene a prefigurarsi tra ordine dello Stato e ordine della Chiesa. Il loro progressivo avvicinamento induce infatti sempre più decisamente ad abbandonare risalenti remore e di conseguenza ad individuare esplicitamente nelle religioni stesse un fattore in grado di contribuire al perseguimento di finalità la cui definizione sarebbe, di norma, da ritenere rientrante nella sfera esclusiva dell'ordine dello Stato.

Invero, soprattutto se riguardati nel loro doveroso sostrato valoriale, i fini dell'azione politica sono sempre più percepiti come, in fondo, non così lontani dalla virtuosa influenza delle religioni⁹¹, un'influenza che si ritiene anzi

sugli immobili degli enti ecclesiastici tra difficoltà e impossibilità, in *Quaderni di diritti e politica ecclesiastica*, 3/2018, pp. 756 ss.). Nello specifico della vicenda, nonché, più in generale, sul difficile rapporto tra tutela europea della concorrenza e forme agevolative delle attività sociali religiosamente connotate, mi permetto di rinviare, anche per i doverosi riferimenti dottrinali e pur con ovvio riferimento alla situazione precedente alla sentenza della Corte di Giustizia appena ricordata, a GIUSEPPE D'ANGELO, *Il favor fiscale dell'ente ecclesiastico-religioso "imprenditore sociale" nella prospettiva del divieto europeo di aiuti di Stato: conferme problematiche dalla recente giurisprudenza UE in tema di esenzione ICI/IMU*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3/2016, pp. 661-682.

⁸⁸ Cfr. MARIA CRISTINA FOLLIERO, *La legislazione cit.*, p. 2; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Lo IOR e le occasioni sprecate*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (www.statoechiese.it), maggio 2013, part. pp. 8 ss.

⁸⁹ Che caratterizza significativamente anche i rispettivi enti, chiamati ad operare all'interno dell'ordinamento civile: Cfr. MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Enti religiosi e non profit tra Welfare State e Welfare Community. La transizione*, Giappichelli, Torino, 2010.

⁹⁰ Cfr. PAOLO CAVANA, *Enti cit.*, pp. 7 ss.

⁹¹ Sembra inserirsi anzitutto in questo contesto il crescente interesse per l'approccio delle religioni ai temi dell'economia: esemplificamente, MARIA D'ARIENZO, *I fondamenti religiosi della finanza islamica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 25/2012, nonché, specificamente per i fondamenti religiosi della finanza islamica, EAD., *Chiesa ed economia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), novembre 2009.

doveroso, o comunque utile, non contrastare. Basti pensare all'avvertita esigenza di operare per il contenimento etico delle derive mercantilistiche così come per la implementazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di benessere e coesione sociale e per la salvaguardia della dignità della persona umana, obiettivi rispetto ai quali le autorità religiose sembrano talora risultare ben più credibili di quelle profane⁹². In particolare, le religioni vengono ormai esplicitamente considerate quali «“ammortizzatori” dei conflitti sociali e culturali nonché delle disuguaglianze economiche della società» e volano tra i più efficaci dello sviluppo economico⁹³.

A spingere in tale direzione contribuisce d'altra parte, la segnalata apertura della Costituzione repubblicana alla eterointegrazione ordinamentale ad opera di sistemi ed universi di senso “altri”. È in effetti una prospettiva che assume una spiccata e prevalente valenza pluralista e libertaria e si pone di conseguenza in linea di virtuosa continuità con la legalità costituzionale, giovandosi peraltro della circostanza, difficilmente contestabile, per cui lo stesso significato prescrittivo delle norme costituzionali non può dirsi immune dall'influenza, più o meno esplicita, del fattore religioso e culturale⁹⁴.

⁹² Sono infatti proprio le autorità religiose a farsi carico di richiamare le istituzioni mondane al rispetto del valore della dignità umana anche nelle relazioni economiche: MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Migrazioni e migranti nell'Europa di Francesco che condanna la sostituzione del profitto all'uomo come fine dell'attività economica delle banche e dei mercati*, in *Democrazie e religioni. Libertà e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, a cura di ERMINIA CAMASSA, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 187 ss.

⁹³ Così ANTONIO FUCCILLO, *La Koinè giuridica tra economia, diritto e funzione nomopoietica delle religioni*, in *Religioni, diritto e regole* cit., part. 37 ss., ivi ampi riferimenti bibliografici. Si veda altresì, del medesimo A., *Superare la sola eguaglianza formale: verso la libertà religiosa delle opportunità*, in *Le proiezioni civili* cit., pp. 57 ss., nonché, per una particolare esemplificazione, ID., *Potestà punitiva della Chiesa cattolica e illeciti finanziari: la pena canonica in ausilio degli ordinamenti civili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), luglio 2015 e FRANCESCO SORVILLO, *Pene canoniche, sanzioni islamiche e modelli economico-speculativi: i diritti religiosi a sostegno della finanza etica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), febbraio 2016.

⁹⁴ «(...) la cifra della sovranità statale condensata nei fini e nelle assi di legittimazione fissati dalla Costituzione si autoprospetta come *incompleta*, bisognosa di attingere *costantemente* alla dimensione extra-giuridica, sociale. L'*incompletezza* strutturale risponde allo scopo di rendere costantemente aggiornato il contenuto, il significato degli enunciati costituzionali rispetto ai bisogni, agli interessi e alle aspettative effettivamente percepite dai soggetti di diritto destinatari delle tutele da quegli stessi enunciati apprestate. Incompletezza dell'ordinamento e autentica ispirazione pluralista sono d'altronde due facce della stessa medaglia. Che spazio vi sarebbe altrimenti per la dialettica pluralista se libertà, diritti, valori fossero trattati come entità dotate di un significato predeterminato aprioristicamente, destinato a esaurirsi tutto entro i confini dell'ordinamento formale e insuscettibile di correggere i propri eventuali deficit di responsività rispetto alle esigenze di tutela effettivamente percepite nell'ambito sociale? (...) Il «di più» assicurato dall'idea di libertà giuridica ha a che fare con la capacità del soggetto di innovare l'ordinamento e con la necessità di questo di etero-integrarsi. Prende forma lungo questa linea di frontiera il legame profondo tra libertà religiosa e laicità interculturale. Un legame che fa dell'art. 19 un epicentro per la riformulazione del lessico della soggettività giuridica appunto in chiave interculturale. Perché se è vero che il professare una fede e il suo codice etico, attenendosi

Naturalmente però il ricorso profano all'apporto dei valori religiosi e l'esigenza di eterointegrazione ordinamentale non consentono, di per sé, di azzerare i rischi derivanti dalla ricordata ambivalenza della religione ovvero dal suo muoversi contestuale tra gli opposti poli della libertà e del potere. Per potersi esprimere con pienezza di intenti nella più genuina valenza democratica e libertaria le opportunità derivanti da queste nuove relazioni tra diritto e religione vanno costantemente assunte ad una dimensione regolamentativa più ampia, tale da salvaguardare tutti i diritti e gli interessi implicati dal quadro della legalità costituzionale.

Ciò induce a considerare come tutt'altro che secondario l'impatto problematico dell'apice evolutivo in cui ad oggi si colloca – per il tramite della sussidiarietà – il principio della collaborazione tra lo Stato e le Chiese «*per la promozione dell'uomo ed il bene del Paese*». A venirne implicati sono il nuovo corso delle relazioni ecclesiasticistiche ed i nessi che, come accennato, esso mantiene con fenomeni di portata più generale (tra questi, particolarmente interessante ai nostri fini, l'indebolirsi della formale dicotomia pubblico-privato) nonché con le connesse trasformazioni della rappresentanza politica ed il superamento, ormai consumato, del tradizionale modello della democrazia rappresentativa⁹⁵.

Anche in questo caso, non si tratta di passaggio privo di asperità.

Valga a comprenderlo la circostanza per cui, in fondo, nel caso della collaborazione, a venire in rilievo è principalmente il profilo istituzionale delle relazioni Stato-Chiese, il che non garantisce affatto che i relativi esiti si indirizzino coerentemente nel senso dell'implementazione delle sfere di libertà individuale né, a maggior ragione, che valgano ad attuare l'indicazione costituzionale che promuove e garantisce l'eguaglianza senza distinzioni, tra l'altro, di religione⁹⁶. Neppure va sottovalutata la circostanza per cui a voler

alle conseguenti ortoprassi, si estrinseca anche nei gesti, nella sfera dei comportamenti esteriori, allora è inevitabile dover riconoscere la libertà religiosa alla stregua di un catalizzatore multiculturale (...). A fronte di questa dinamicità dell'immaginario che autocostruisce i rapporti sociali, sovranità e costituzione non possono evitare di manifestarsi nelle loro proiezioni sociali imboccando il sentiero e le declinazioni dell'interculturalità. L'una sul piano della dinamica e dei processi di decisione politico-istituzionali, l'altra su quello dei referenti fattuali agli enunciati normativi dovranno entrambe rinunciare alle petizioni di autoreferenzialità caratteristiche delle loro interpretazioni in chiave positivista e statalista. *Esclusività e completezza* dell'ordinamento dovranno lasciare il posto alla categoria dell'*eterointegrazione* e dell'*incompletezza*, intese come criteri di definizione dinamica e processiva dei contenuti giuridici»: MARIO RICCA, *Pantheon*, cit., rispettivamente pp. 127, 145 ss. e 159-160, ove poi si individua nella «[S]ovranità interculturale (...) la formula che esprime in sintesi la risposta costituzionale alla crescente diversificazione culturale del soggetto sociale».

⁹⁵ Tra i non ecclesiastici, CLAUDIO LUZZATI, *Pluralismo, laicità e crisi della rappresentanza politica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 17/2017.

⁹⁶ Beninteso, non è detto che debba essere (o continuare ad essere) necessariamente così. Si sofferma ad esempio sulle virtuose relazioni (ma anche sulle connesse problematiche) esistenti tra pluralismo

sostanziare il principio collaborativo occorrerebbe anzitutto chiarire cosa debba intendersi precisamente per promozione dell'uomo e del bene del Paese e soprattutto chi, e secondo quali modalità e procedure, sia legittimato a definirne in maniera vincolante i contenuti⁹⁷.

In definitiva, il superamento delle reciproche diffidenze tra l'ordine civile e l'ordine religioso ed il conseguente prodursi di una realtà di fatto in cui il fattore religioso dispiega sempre più efficacemente il suo significato sociale e le religioni sono pienamente legittimate ad agire nella sfera pubblica e persino a porsi quali agenzie politiche ed identitarie, costituiscono una base di (ri)partenza, ad oggi, difficilmente revocabile in dubbio.

Questo primo approdo può anzi persino apparire per certi aspetti in linea di continuità con la vocazione pluralista della Carta, il che però non toglie (ed anzi rafforza l'idea) che anche il complesso reticolo di interrelazioni che ne consegue vada continuamente riposizionato nell'alveo della legalità costituzionale⁹⁸. Invero, esso continua ad interrogare, a vario titolo, principi e regole costituzionali formalmente immutati ma sostanzialmente tenuti a riaggiornare dinamicamente (con le categorie concettuali di sfondo) il proprio significato generale e le proprie proiezioni più concrete, nelle rinnovate, reciproche, interazioni.

Ciò vale, tra l'altro, per la distinzione degli ordini così come per l'autonomia confessionale⁹⁹. I rispettivi principi vanno riaffermati nella loro più profonda portata sostanziale in quanto congegni deputati ad impedire non tanto

sociale e religioso e dinamiche di inclusione giuridica delle diversità, per come implicate dalle varie forme di dialogo, nonché sulle relative piattaforme istituzionali, MARIA D'ARIENZO, *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, Pellegrini editore, Cosenza, 2018, partt. pp. 47 ss.

⁹⁷ Ciò, beninteso, non equivale certo a sostenere il ricorso ad una ormai superata concezione della sovranità statale ma piuttosto a rimarcare la permanente essenzialità di una sintesi pubblica che impedisca agli interessi di parte di transitare senza alcun contraddittorio sul piano delle decisioni politiche, valide indistintamente per tutti i cittadini.

⁹⁸ Cfr. GIUSEPPE CASUSCELLI, *La crisi economica e la reciproca collaborazione tra le Chiese e lo Stato per il "bene del Paese"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), ottobre 2011.

⁹⁹ Vale al riguardo il richiamo, formulato con esplicito riferimento ad un tema particolare ma estensibile, con una evidente portata più generale e di principio, al tema che ci occupa, da SARA DOMIANELLO, *Dei Diritti*, cit., p. 370, e cioè che «ogni statuto o sistema normativo, pur astrattamente formalizzato, deve necessariamente misurarsi con la propria capacità effettiva di porsi all'ascolto e farsi interprete (nel senso più specifico di: *traduttore*) delle molteplici, sempre nuove e spesso tra di esse contrapposte, istanze di partecipazione, siano queste ultime espresse in forme individuali, collettive ovvero istituzionali (...) possiamo senz'altro affermare che la tutela delle istanze (non già di prevenzione, bensì) di partecipazione, socialmente avanzate attraverso l'esercizio della libertà religiosa da parte di individui, gruppi e istituzioni, dipende dalla capacità di tutti i rami dell'ordinamento, e soprattutto di quelli diversi dal diritto penale, di evitare il più possibile le oscillazioni con gli statuti normativi "altri", diritti delle religioni in testa, ma non solo».

formali invasioni di campo quanto piuttosto lo svilimento delle condizioni giuridiche e di fatto che l'ordinamento ritiene necessarie a garantire l'egualianza di tutti senza distinzione di credo religioso.

Gli esiti di questi processi di reinterpretazione/riposizionamento sono evidentemente lontani da un apprezzabile consolidamento e, allo stato, risultano ancora, in larga misura, da delineare.

Resta in particolare da capire (e verificare costantemente), anche nei risvolti applicativi, se l'adeguamento della Costituzione al nuovo contesto delle relazioni ecclesiasticistiche piuttosto che contribuire all'inveramento della complessiva legalità costituzionale (ovverosia dell'equilibrio che essa stabilisce per riguardo alla rilevanza giuridica del fenomeno religioso ed in particolare alla valorizzazione, per il tramite della libertà religiosa, della persona umana) non si traduca in una sua sostanziale alterazione¹⁰⁰.

In tutta evidenza, a questo compito resta primariamente deputato il principio giuridico di laicità. Stante tuttavia le molteplici aggettivazioni e la varietà di significati che essa tende di volta in volta ad assumere, è prudente rinviare ad altra circostanza ogni ulteriore, più specifica, considerazione al riguardo.

¹⁰⁰ Sulla necessità, ancora attuale, di «respingere come hanno scritto insigni costituzionalisti, "l'attacco alla Costituzione", che appare una "Costituzione aggredita"» e di «opporci alle "modificazioni tacite", o alla "revisione strisciante", spesso concretizzate dietro il paravento di "una maggioranza popolare onnipotente che prende il posto dello Stato illimitato" da quanti si adagiano "in una formula di invocazione del potere sovrano (del popolo), primigenio e incondizionato", per la suggestione di fare ricorso alla democrazia identitaria come risorsa contro la crisi della democrazia parlamentare» GIUSEPPE CASUSCELLI, *Diritto ecclesiastico ed attuazione* cit., p. 7, ove si citano nei virgolettati, rispettivamente, ALESSANDRO PIZZORUSSO, *Il valore della Costituzione nell'Italia del 2005*, nel volume a cura di Tania Groppi, Pier Luigi Petrillo, *Cittadini, Governo, autonomie. Quali riforme per la Costituzione?*, Giuffrè, Milano, 2005; LEOPOLDO ELIA, *La Costituzione aggredita. Forma di Governo e devolution al tempo della destra*, Il Mulino, Bologna, 2005; ALESSANDRO PIZZORUSSO, *Il valore della Costituzione*, cit.; NICOLA COLAIANNI, *La Consulta per l'Islam italiano: un caso di revisione strisciante della Costituzione*, in *olir.it*, gennaio 2006; GAETANO SILVESTRI, *Lo Stato senza principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 86; VINCENZO BALDINI, *La democrazia parlamentare e i miti della politica. L'evoluzione della forma di Governo parlamentare italiana e il linguaggio della politica*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.